SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 1° febbraio 2021 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2020.

Coordinamenti territoriali per l'ambiente dei parchi nazionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e in particolare l'art. 8, comma 4, alla stregua del quale il Ministro dell'ambiente, per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente si avvale, fra l'altro, del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico, previa intesa con i Ministri competenti;

Visto l'art. 21, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale rinviando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, l'individuazione delle strutture e del personale del Corpo forestale dello Stato da dislocare presso gli enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, per l'espletamento dei servizi di sorveglianza di cui al predetto art. 21;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 35, 36 e 37;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 2002, n. 216, concernente i coordinamenti territoriali per l'ambiente del Corpo forestale dello Stato e, in particolare l'art. 1, comma 1, il quale dispone che «Presso ogni parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui territori non ricadono nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, è dislocato, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso»;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2012 che ha modificato ed integrato l'art. 1, comma 3, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2002;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *a)* e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e, in particolare, l'art. 7, comma 2, lettera *i)*, ai sensi del quale la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree, è affidata all'Arma dei carabinieri, nonché il successivo art. 8, recante «Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato», nonché l'art. 18, comma 6, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2016 di istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria» e dell'ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria»;

Considerata la necessità di procedere ad un aggiornamento dei contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2002 e del 14 maggio 2012 alla luce del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, anche al fine di recepire le consistenze organiche dei reparti Carabinieri parco nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Riccardo Fraccaro, è stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Acquisito il formale assenso del Ministero della difesa con nota del 14 luglio 2020;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Presso ogni parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cui territorio non ricade esclusivamente nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, è dislocato, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima, un reparto Carabinieri parco nazionale, comprensivo delle articolazioni periferiche, dipendente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso.

2. La dotazione organica dei reparti Carabinieri parco nazionale, comprensiva delle articolazioni periferiche, è quella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il reparto Carabinieri parco nazionale di cui al comma 1, opera con vincolo di dipendenza funzionale dall'Ente parco nazionale nel rispetto dell'unitarietà di struttura ed organizzazione gerarchica del personale dell'Arma dei carabinieri, per il tramite del comandante del reparto stesso. Le priorità degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un Piano operativo predisposto e sottoscritto dall'ente parco e dal comandante del reparto Carabinieri parco nazionale.

4. Ad ogni reparto Carabinieri parco nazionale di cui al comma 1, è assegnato personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri la cui specifica formazione sarà assicurata mediante corsi di specializzazione organizzati di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai reparti Carabinieri parco nazionale di cui all'art. 1, comma 1, che insistono nei parchi nazionali presenti in regioni a statuto ordinario.

2. Nei casi in cui i territori dei parchi nazionali ricadano, sia pure parzialmente, nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, si provvederà a garantire la sorveglianza nei citati territori tramite appositi provvedimenti sulla base dell'intesa fra gli enti interessati, da perfezionarsi in conformità alle norme nazionali e regionali di volta in volta applicabili e, comunque, previo parere della Conferenza unificata.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Rimangono a carico del bilancio di previsione del Ministero della difesa gli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale dei reparti Carabinieri parco nazionale e articolazioni dipendenti, nonché all'armamento ed all'equipaggiamento.

2. Sono posti a carico degli appositi capitoli di bilancio degli enti parco gli oneri:

a) per il trattamento economico di missione e lavoro straordinario del personale del reparto Carabinieri parco nazionale nonché del personale delle articolazioni dipendenti;

b) per la ulteriore formazione specifica del medesimo personale;

c) relativi al funzionamento, manutenzione e potenziamento dei mezzi necessari per la sorveglianza, compresi i reparti a cavallo;

d) relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili adibiti a sede degli uffici del reparto Carabinieri parco nazionale nonché delle articolazioni dipendenti, posti all'interno del perimetro del parco.

Nel caso in cui non sia possibile l'utilizzazione di immobili collocati nel perimetro del parco, graveranno sui bilanci degli enti parco gli oneri relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili situati all'esterno del territorio del parco e destinati esclusivamente a sede degli uffici del reparto Carabinieri parco nazionale e delle articolazioni dipendenti.

3. Gli enti parco dotano il personale dei relativi reparti Carabinieri parco nazionale e delle articolazioni dipendenti di attrezzature speciali per lo svolgimento dei rispettivi compiti conformi alle tipologie adottate dall'Arma dei carabinieri.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 2002 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2012.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2020

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
FRACCARO

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
COSTA

Il Ministro della difesa
GUERINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 73
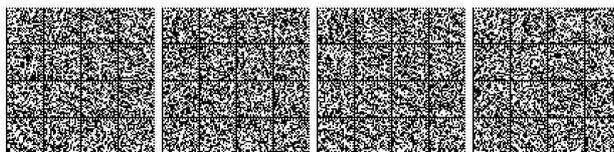
Allegato A - Dotazioni organiche dei reparti Carabinieri parco nazionale.

PARCO NAZIONALE	Dotazioni organiche RCPN
ABRUZZO LAZIO E MOLISE	38
ALTA MURGIA	40
APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE	48
APPENNINO TOSCO EMILIANO	22
ARCIPELAGO TOSCANO	27
ASPROMONTE	56
CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI	111
CINQUE TERRE	18
CIRCEO	21
DOLOMITI BELLUNESI	33
FORESTE CASENTINESI	55
GARGANO	59
GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA	109
MAJELLA	73
MONTI SIBILLINI	53
POLLINO	120
SILA	48
STELVIO (PARTE LOMBARDA)	41
VAL GRANDE	23
VESUVIO	40
TOTALE	**1035**

21A00415

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2020.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Torretta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2019, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Torretta (Palermo) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Maria Patrizia Di Dio Datola, dal viceprefetto aggiunto dott. Francesco Milio e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Antonietta Maria Manzo;

Visto il successivo decreto in data 26 ottobre 2020, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2020, con il quale è stato nominato il viceprefetto a riposo dott. Antonino Oddo componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Torretta (Palermo) in sostituzione del viceprefetto dott.ssa Maria Patrizia Di Dio Datola;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnata dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e della tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Torretta (Palermo), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2020
Ministero dell'interno, foglio n. 3321

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torretta (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 2019, registrato dalla Corte dei conti il 13 agosto 2019, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Palermo, con relazione del 26 novembre 2020, ha riferito sull'attività svolta e sui positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, rappresentando tuttavia che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente locale non può ritenersi conclusa e, pertanto, ha proposto la proroga della gestione commissariale.

La situazione generale del Comune di Torretta e le attività fin qui avviate dalla gestione commissariale sono stati oggetto di un approfondimento da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 25 novembre 2020, integrato per l'occasione con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a conclusione del quale sono stati ritenuti sussistenti gli elementi per richiedere la proroga della gestione commissariale dell'ente.

L'attività della commissione straordinaria è stata da subito improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali sulla forte presenza dello Stato, con azioni rivolte a ripristinare la legalità dell'azione amministrativa e ad interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita dell'ente, con il prioritario obiettivo di ricostruire il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'organo commissariale, il cui insediamento non è stato preceduto dall'attività ispettiva di una commissione di indagine, ha dovuto preventivamente conoscere l'apparato burocratico dell'ente e le attività in corso d'opera, constatando un generale disordine amministrativo; sulla base di quanto emerso, la commissione straordinaria, sin da subito, ha avviato una riorganizzazione complessiva dell'ente, provvedendo ad effettuare la rotazione dei responsabili degli uffici comunali e poi del personale tutto, con l'obiettivo ulteriore di un rafforzamento dell'ufficio contenzioso attesa la notevole mole delle pratiche pendenti.

L'organo di gestione straordinaria, nel prendere atto della mancata approvazione da parte della disciolta amministrazione dei principali atti contabili, ha con urgenza predisposto ed approvato il bilancio di previsione 2019-2021 ed il rendiconto di gestione relativo all'anno 2018.

La terna commissariale, dopo aver effettuato una ricognizione del patrimonio comunale, ha dato un notevole impulso a diversi progetti volti al recupero e manutenzione straordinaria del patrimonio stesso rimasti ineseguiti per molti anni, scongiurando perdite di finanziamento e dando concreto avvio ai lavori, che attualmente sono in corso e che si concluderanno, presumibilmente, entro il primo semestre 2021.

Inoltre, la commissione ha promosso diverse iniziative nell'ambito dei lavori pubblici, alcune delle quali già realizzate ed altre in corso di esecuzione, tra le quali la ristrutturazione del palazzo comunale, l'adeguamento della pubblica illuminazione, il rifacimento di un impianto sportivo comunale, la riqualificazione urbana di via Mondello nel centro storico di Torretta, oltre a diversi lavori volti alla valorizzazione del patrimonio comunale.

Altrettanto incisive sono le azioni indirizzate alla messa in sicurezza ed al recupero funzionale di alcuni edifici scolastici comunali, i cui lavori potrebbero concludersi entro il mese di aprile 2021.

Particolarmente significativa è inoltre l'iniziativa che ha consentito di sbloccare i lavori di realizzazione di quarantotto alloggi di edilizia popolare, lavori avviati nel 2003 ma da lungo tempo sospesi a seguito di un provvedimento interdittivo emesso dal prefetto di Catania nei confronti della ditta aggiudicataria; l'attività propulsiva della commissione straordinaria ha consentito di concludere una nuova procedura di gara, di individuare una nuova ditta aggiudicataria e di prevedere la cantierizzazione dell'opera dal prossimo gennaio 2021.

A questo riguardo, si ravvisa l'esigenza che anche le fasi di realizzazione di tali opere possano essere attentamente seguite dall'organo commissariale, e ciò per scongiurare ulteriori ritardi ed a garanzia della legalità, trattandosi di lavori pubblici su cui notoriamente gravitano gli interessi della criminalità organizzata.

Con lo stesso impegno, l'organo commissariale ha effettuato una ricognizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e dati in gestione per fini sociali al Comune di Torretta dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati; dalle verifiche effettuate risulta che gran parte di questi sono di fatto in stato di abbandono, ad eccezione di un immobile assegnato da diversi anni da una precedente gestione commissariale ad una cooperativa sociale che assiste famiglie e minori in difficoltà. A tal riguardo, la commissione straordinaria ha approvato il regolamento comunale che disciplina l'assegnazione ed il corretto utilizzo di tali beni, avviando azioni di recupero edilizio degli stessi, uno dei quali è stato destinato recentemente a sede della locale polizia municipale.
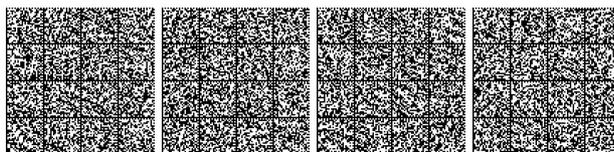
Anche nella gestione di beni confiscati, si ravvede l'esigenza che la commissione straordinaria porti a conclusione l'avviata azione di recupero funzionale dei beni medesimi a beneficio della collettività, trattandosi di attività significative sul piano simbolico, di forte impatto sulla pubblica opinione e, perciò, particolarmente esposta a possibili azioni di ostruzionismo da parte delle organizzazioni mafiose.

La serie di iniziative tempestivamente avviate dall'organo straordinario non sono, quindi, tutte compiute, per cui il prefetto di Palermo ha auspicato la proroga degli effetti dello scioglimento del Comune di Torretta (Palermo) disposto ai sensi dell'art. 143, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Torretta (Palermo), ai sensi dell'art. 143, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 9 dicembre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A00397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Tortorici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Tortorici (Messina) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 aprile 2019;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tortorici (Messina) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Tortorici (Messina) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

Giuseppe Sindona - viceprefetto;

Matilde Mulè - viceprefetto;

Giulia Rosa - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2021, Ministero dell'interno, foglio n. 11

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Tortorici (Messina), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 aprile 2019, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di indagini giudiziarie e di verifiche svolte dalle forze dell'ordine sugli amministratori eletti e sui componenti dell'apparato burocratico, che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte di organizzazioni criminali operanti sul territorio di Tortorici, il prefetto di Messina, con decreto del 29 gennaio 2020, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, prorogato per ulteriori tre mesi ai sensi dell'art. 143, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Messina, sentito nella seduta del 17 settembre 2020 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore distrettuale antimafia, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Gli accertamenti ispettivi presso il Comune di Tortorici sono stati, tra l'altro, disposti sulla base delle risultanze derivanti dall'operazione convenzionalmente definita «Nebrodi» che è il risultato di due diverse deleghe di indagini che la Direzione distrettuale antimafia di Messina ha affidato al G.I.C.O. della Guardia di finanza di Messina ed ai Carabinieri del R.O.S. del Comando provinciale di Messina e del Reparto tutela agroalimentare di Salerno - entrambe relative al territorio dei «Nebrodi».
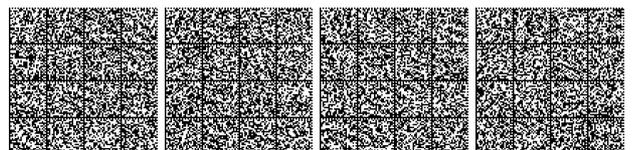
All'esito di tale operazione giudiziaria, il 15 gennaio 2020 è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le indagini preliminari di Messina, emessa su proposta di quella procura distrettuale antimafia, che ha riguardato numerose persone indagate a vario titolo per diversi reati anche associativo di stampo mafioso. Tra i destinatari della misura cautelare figura anche il sindaco di Tortorici, al quale è stato contestato il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso materiale ed ideologico del pubblico ufficiale in atti pubblici. Successivamente la citata ordinanza cautelare è stata revocata nei confronti del primo cittadino per il venir meno delle esigenze cautelari.

Proprio riguardo alla posizione dell'attuale vertice elettivo di Tortorici, nella predetta riunione del Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, il procuratore distrettuale antimafia ha depositato agli atti della prefettura alcuni verbali di interrogatorio di soggetti appartenenti ai sodalizi criminali tortoriciani arrestati nell'ambito della menzionata operazione «Nebrodi». In particolare, dall'interrogatorio reso da uno di tali soggetti - personaggio di spicco delle locali cosche mafiose ed ora collaboratore di giustizia - emerge che il sindaco, da lui conosciuto personalmente, sarebbe inserito nell'ambito del sistema di truffe all'AGEA organizzato a favore di appartenenti alla locale criminalità organizzata; inoltre, dal contenuto di fonti tecniche di prova risulta che l'associazione criminale di cui faceva parte il collaboratore di giustizia avrebbe appoggiato la candidatura dell'attuale primo cittadino di Tortorici, adoperandosi per la raccolta di voti a suo favore.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie.

Gli esiti degli accertamenti operati, trasfusi nella relazione del prefetto di Messina, hanno rilevato la sussistenza di tutti gli elementi sintomatici di un condizionamento mafioso dell'ente, evidenziando come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il predetto organo ispettivo, sulla base delle risultanze emerse dalle attività investigative sviluppate nelle operazioni «Mare Nostrum», «Icaro-Romanza», «Montagna», «Rinascita», «Senza Tregua» e «Castello», oltre che nell'operazione «Nebrodi» - e dei conseguenti sviluppi giudiziari - che hanno disvelato l'operatività sul territorio di Tortorici di due principali cosche criminali individuate nelle fazioni dei c.d. tortoriciani e dei c.d. batanesi, ha ricostruito gli stretti rapporti familiari, le frequentazioni e le cointeressenze esistenti tra il sindaco, il vice sindaco, alcuni assessori, consiglieri e vari dipendenti comunali con esponenti delle locali cosche mafiose. Proprio a questo riguardo, appare significativo il fatto che, oltre al primo cittadino, anche un dipendente comunale addetto ai servizi cimiteriali risulta indiziato del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Il quadro di insieme delineato dal prefetto di Messina, facendo propri gli esiti ispettivi della commissione di accesso, dimostra come sia significativamente alto il livello di permeabilità e di condizionamento dell'amministrazione comunale di Tortorici agli interessi delle locali famiglie mafiose, cui si associa una situazione di precarietà funzionale dell'intero apparato burocratico e di confusione amministrativa degli uffici comunali, aggravata dallo stato di dissesto finanziario dell'ente deliberato nell'anno 2016.

Dalla relazione prefettizia emergono numerose criticità, tutte sintomatiche di uno sviamento delle attività dell'ente rispetto al perseguimento dell'esclusivo interesse del bene pubblico.

Tra queste viene evidenziata, in primo luogo, la *mala gestio* del patrimonio immobiliare comunale, costituito da cospicui fondi, denominati «Celesia», «Sollazzo», «Sciara» e «Piano Pomare», terreni comunali destinati a pascolo e dati in concessione agli allevatori residenti a Tortorici che ne fanno richiesta.

Il prefetto di Messina segnala, infatti, come dall'esame dei procedimenti amministrativi relativi al biennio 2018-2019, sfociati nelle singole concessioni per l'utilizzo delle aree di pascolo di proprietà comunale - alcuni dei quali avviati durante la precedente gestione amministrativa ma conclusisi, però, con provvedimenti autorizzativi dell'attuale sindaco - sono state riscontrate diffuse irregolarità relative alla fase istruttoria, al contenuto delle singole autorizzazioni sindacali ed al controllo del corretto utilizzo dei fondi concessi; è stato accertato che la quasi totalità delle autorizzazioni sono state rilasciate in assenza o con irregolarità della prevista documentazione sanitaria, senza lo svolgimento di alcun controllo da parte del competente ufficio della polizia municipale circa il rispetto delle condizioni di esercizio imposte nell'autorizzazione comunale ed in mancanza delle necessarie verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi da parte degli affidatari dei terreni comunali, soggetti che nella maggior parte dei casi risultano avere, direttamente od indirettamente, legami con la criminalità organizzata tortoriciana.

Le medesime carenze, sia istruttorie che nell'attività di controllo sono state rilevate dalla commissione di accesso nel settore delle licenze commerciali; in particolare, su dieci procedimenti avviati con SCIA, e conclusisi positivamente durante l'attuale gestione amministrativa, nove licenze sono state rilasciate a soggetti con rapporti di parentela o di affinità o di frequentazione con soggetti riconducibili o appartenenti alle locali consorterie mafiose.

La relazione del prefetto segnala, inoltre, come circostanza fortemente emblematica del condizionamento mafioso dell'ente, la diffusa presenza sul territorio comunale di situazioni di abusivismo edilizio.

È al riguardo singolare che il sindaco, in sede di audizione da parte della commissione di indagine, abbia attribuito la presenza del fenomeno dell'abusivismo alle responsabilità delle passate amministrazioni, ritenendo, comunque, che lo stesso sia ascrivibile a stati di necessità abitativa di parte della popolazione di Tortorici e non conseguenza di speculazioni edilizie.

In realtà, come direttamente constatato dal predetto organo ispettivo, risulta che numerose abitazioni presenti nelle contrade Ilombati e San Leone sono totalmente abusive e risultano appartenere a soggetti affiliati o legati da rapporti familiari con la cosca mafiosa c.d. dei batanesi. Il prefetto di Messina evidenzia la circostanza che l'ufficio tecnico del Comune di Tortorici, che in quelle contrade non ha in precedenza effettuato controlli, è intervenuto solo a seguito delle attività ispettive della commissione di accesso e degli accertamenti dall'Arma dei carabinieri, rilevando fra i mesi di marzo e maggio 2020 la presenza in zona di quindici manufatti abusivi ed emettendo i consequenziali provvedimenti amministrativi.

Dall'esame delle risultanze della commissione di indagine e dalla relazione del prefetto di Messina si evidenzia, oltre a una grave *mala gestio* della cosa pubblica, una evidente assenza di legalità dell'azione amministrativa e lo stato di precarietà degli uffici comunali.

Tali elementi rilevano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Tortorici volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Tortorici (Messina), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 14 dicembre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Prot. N. 121/N.C./2020 Messina, 9 ottobre 2020

SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Tortorici. Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Con decreto n. 100/R/2020/Area I del 29 gennaio 2020 la scrivente ha provveduto, a seguito della delega concessa con decreto n. 17102/128/48(9) - Uff. V - Affari Territoriali in data 27 gennaio 2020, a disporre l'accesso presso il Comune di Tortorici, ai sensi della normativa in oggetto, al fine di accertare eventuali fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso all'interno dell'apparato politico e amministrativo dell'Ente.

L'amministrazione attualmente in carica è stata eletta all'esito delle consultazioni del 28 aprile 2019 e ...omissis.... è al primo mandato amministrativo, sebbene abbia già ricoperto in passato la carica di consigliere comunale.

Come già evidenziato nella richiesta di delega per l'accesso, le motivazioni della stessa scaturiscono dall'operazione condotta il 15 gennaio 2020 dai Carabinieri del ROS, del Comando Provinciale di Messina e del Comando Tutela Agroalimentare, all'esito della quale veniva data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare n. 5053/17 R.G. G.I.P. emessa dal G.I.P. di Messina su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia.

Il provvedimento restrittivo – denominato "OPERAZIONE NEBRODI" – è scaturito da complesse ed articolate indagini, sviluppate sin dal 2016 dalla Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Messina, con il supporto del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno, in cui sono confluiti gli esiti di una convergente attività investigativa condotta dalla Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno permesso di documentare ed attualizzare l'esistenza della consorteria mafiosa dei "Batanesi", sodalizio criminale costituitosi negli anni '90 a seguito di una scissione
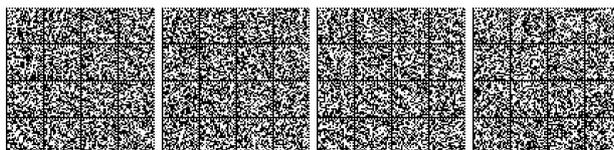
interna al noto clan dei *"tortoriciani"* diventando egemone in Tortorici ed estendendo la propria operatività criminale nell'area dei Nebrodi, sia in provincia di Messina che nell'ennese.

Contestualmente, nell'ambito di autonome e convergenti attività investigative, la Guardia di Finanza di Messina dava esecuzione ad analogo provvedimento restrittivo nei confronti di ulteriori 47 persone (33 ai domiciliari e 14 in carcere), ritenute responsabili, a vario titolo, di numerose truffe *ai danni della comunità europea* riconducibili ad esponenti del clan dei "tortoticiani".

Fra le persone sottoposte a misure cautelari, vi è stato anche ...omissis...al quale sono stati contestati i reati di *"concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso"*, *"truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"*, *"falso materiale ed ideologico del pubblico ufficiale in atti pubblici"*, poiché, in qualità di responsabile di un locale centro di assistenza agricola, avrebbe agevolato l'attività degli altri affiliati.

Nei confronti del predetto amministratore, a cui era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, la scrivente aveva assunto un provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 11, comma 2, D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dichiarava accertata la sussistenza della causa di sospensione dalla carica di sindaco.

...omissis... veniva, successivamente, reintegrato nel proprio incarico amministrativo, a seguito della revoca della misura degli arresti domiciliari, per il venire meno delle esigenze cautelari.

****

La Commissione, insediatasi in data 31 gennaio 2020, e la cui attività è stata prorogata con decreto prefettizio n. 268/R/2020/Area I del 21 aprile 2020, il 29 luglio scorso ha consegnato un'articolata relazione di 596 pagine, compendiata dalla documentazione acquisita in fase istruttoria e depositata sia in forma cartacea che digitale, nella quale sono state indicate le principali e più rilevanti risultanze scaturite dall'accesso.

Nel rassegnare le proprie conclusioni, la Commissione ha proceduto ad una valutazione complessiva degli accertamenti compiuti, considerati nel loro insieme e
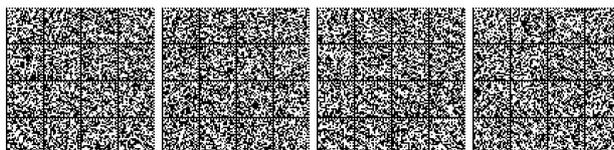
riferiti all'attuale gestione amministrativa del Comune di Tortorici, evidenziando come, nel sia pur ristretto arco temporale in cui l'amministrazione guidata da ...omissis... ha avuto modo di operare, si siano appalesati elementi sintomatici di un condizionamento mafioso dell'Ente comunale.

In tale prospettiva, particolare attenzione è stata riservata alla puntuale analisi del contesto ambientale di Tortorici, con particolare riferimento alla presenza sul territorio della criminalità di tipo mafioso, alla posizione degli amministratori e dei dipendenti comunali, nonché alla gestione amministrativa dell'Ente locale.

****

Nella parte I della relazione, la Commissione d'indagine ha sviluppato un articolato approfondimento, supportato dalle risultanze delle principali attività investigative e giudiziarie condotte nel corso degli anni, sul contesto criminale tortoriciano, da cui emerge come il centro nebroideo costituisca una storica roccaforte dell'associazionismo mafioso della provincia di Messina.

A Tortorici, nel corso del tempo, si sono consolidate due opposte fazioni mafiose: la frangia storica dei *tortoriciani*, facente capo alla famiglia Bontempo Scavo e quella dei c.d. "*Batanesi*", nome derivante dalla contrada *Batana*, facente capo alle famiglie Galati Giordano, Bontempo e Barbagiovanni.

L'associazione mafiosa tortoriciana si mostrava, originariamente, monolitica, articolata sul gruppo dei fratelli ...omissis... e quello di ...omissis... iordano, nonché vicina a ...omissis..., esponente di spicco della mafia barcellonese.

Nella seconda metà degli anni '80, ...omissis... si distaccava, avvicinandosi alla *famiglia di Mistretta,* quindi a "*cosa nostra*" palermitana, e avviava una guerra con i Bontempo Scavo, conclusa negli anni '90 con la scissione del gruppo dei "*batanesi*" capeggiati da ...omissis..., e a seguito dell'arresto e della successiva scelta collaborativa del ...omissis....

Per quanto i predetti sodalizi criminali siano stati oggetto di diverse attività investigative e repressive, grazie alle quali è stato possibile tracciarne la struttura organizzativa, i clan *tortoriciani* continuano ad esercitare la loro influenza sul territorio, intessendo solide relazioni sia con gli esponenti mafiosi dei paesi limitrofi, che con uomini d'onore di *cosa nostra* palermitana e della mafia catanese.
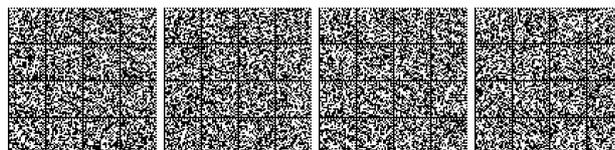
Appare, d'altra parte, ormai acclarato come l'intera area interna della fascia tirrenica messinese risulti strategica per le dinamiche criminali mafiose, grazie alla posizione baricentrica che la stessa ha rispetto alle provincie di Catania, Enna e Palermo che favorisce i rapporti tra i *tortoriciani* e le realtà mafiose riconducibili a *cosa nostra*.

Diverse operazioni investigative, da cui sono scaturiti altrettanti procedimenti penali conclusisi con condanne per associazione mafiosa, hanno, come detto, consentito di ricostruire la "galassia" criminale operante a Tortorici.

L'operazione "*Mare Nostrum*" ha ricostruito il gruppo mafioso dei Bontempo Scavo, individuandolo come la frangia tortoriciana sopravvissuta nei primi anni '90 allo smembramento dell'originario gruppo di ...omissis..., delineandone un preciso organigramma, e fotografando la genesi dei cd. *Batanesi*, facenti capo al predetto ...omissis... e ...omissis...

L'operazione "*Icaro-Romanza*" ha permesso, tra l'altro, di tracciare la struttura dei gruppi tortoriciani dei Bontempo Scavo e degli stessi *batanesi* fino al 2003, facendo luce su alcuni omicidi e numerose estorsioni.

L'operazione "*Batana*", nel 2007, ha consentito, tra l'altro, di disegnare gli intensi rapporti tra esponenti della famiglia mafiosa dei barcellonesi e quella dei *batanesi*.

L'operazione "*Montagna*", conclusasi nel 2007, ha colpito esponenti tanto della *famiglia di Mistretta* che dei *batanesi* di Tortorici, gruppo diretto in quel periodo da ...omissis... e ...omissis..., facendo emergere le mire degli stessi *batanesi* nel controllo dei lavori pubblici legati alla metanizzazione di alcuni comuni dell'area dei nebrodi.

L'operazione "*Rinascita*", nel 2008, ha documentato la riorganizzazione del gruppo Bontempo Scavo con a capo ...omissis..., fratello di ...omissis..., dedito al compimento di estorsioni nel comprensorio nebroideo.

L'operazione "*Senza Tregua*", nel 2016, ha documentato la sussistenza di un'associazione a delinquere operante nel comprensorio di Tortorici, dedita alle estorsioni ed al traffico di stupefacenti, riconducibile al gruppo Bontempo Scavo.

L'operazione "*Castello*", alla fine del 2018, ha portato all'arresto di 4 persone ritenute affiliate all'organizzazione mafiosa dei "*Batanesi*", costituenti una cellula

attiva nelle estorsioni in danno di ditte edili impegnate in appalti pubblici sul territorio, nonché nel traffico di stupefacenti. Tale gruppo era collegato ad esponenti del *clan* dei "*mazzarroti*", propaggine della famiglia mafiosa dei "*barcellonesi*", operante a Mazzarrà S. Andrea e nelle zone limitrofe.

A seguito dell'azione di contrasto subita dai *barcellonesi*, l'articolazione criminale *tortoriciana* ha progressivamente guadagnato spazi in termini di autonomia decisionale e di controllo del territorio. L'area di Tortorici, peraltro, per posizione e caratteristiche morfologiche particolarmente impervie, rende complesse sia le ordinarie attività di controllo del territorio che le attività investigative.

****

Sullo sfondo di tale contesto criminale, l'amministrazione comunale in carica, come detto, è quella scaturita all'esito delle elezioni amministrative del 28 aprile 2019, che hanno visto prevalere lo schieramento del neoeletto ..omissis.. sul concorrente ...omissis..., appartenente allo schieramento del sindaco uscente ..omissis...

La Commissione d'indagine, muovendo la sua attività dalle risultanze investigative della citata operazione "*Nebrodi*" ha, nel prosieguo, sviluppato un articolato ed approfondito esame, in primo luogo, dei rapporti e delle cointeressenze fra amministratori e dipendenti del Comune di Tortorici con esponenti della mafia tortoriciana.

Con riferimento agli amministratori, per quanto la vicenda giudiziaria che ha portato all'arresto ...omissis..., per concorso esterno in associazione mafiosa, riguardi la sua attività privata di titolare di un centro di assistenza agricola, va evidenziato come l'attuale primo cittadino appaia inserito, per via dei rapporti di affinità e frequentazione, nel contesto criminale tortoriciano.

...omissis..., infatti, può ritenersi, sia pur indirettamente, legato ad esponenti dei "Batanesi" e dell'articolazione mafiosa di Cesarò.

Il sindaco è, infatti, cognato di .....omissis..., sposata con ....omissis....

...omissis... è sorella di ...omissis...", elemento di spicco dei Batanesi" e di ...omissis..., coinvolto nell'operazione "Nebrodi" ed anch'egli appartenente al medesimo sodalizio criminale.
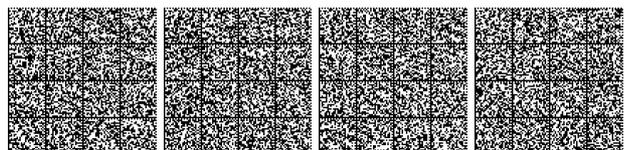
La sorella, ...omissis..., è coniugata con ...omissis... elemento di spicco della criminalità organizzata di Bronte e collegato al clan dei "Santapaola - Ercolano", operante a Cesarò.

La stessa ...omissis... è, altresì, nipote di ...omissis..., detto "...omissis...", e di ...omissis.., entrambi elementi di spicco del clan dei "*Batanesi*" e destinatari di misura cautelare in carcere nell'ambito dell'Operazione Nebrodi.

Il tessuto relazionale di ..omissis.., per via dei rapporti di affinità acquisiti con ...omissis..., fa emergere il possibile condizionamento dell'operato dello stesso, in qualità di amministratore, da parte del clan dei "Batanesi".

Anche dai rapporti parentali del ...omissis.... si evidenziano elementi di interesse in merito a possibili condizionamenti da parte delle locali consorterie criminali, atteso che ..omissis., oltre a numerosi precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso, anche nell'ambito dell'operazione "*Mare Nostrum*", risulta frequentatore di esponenti della mafia tortoriciana, oltre ad aver presenziato, nel 2008, ai funerali ...omissis..., padre dei noti ergastolani ...omissis....

L'assessore alle politiche sociali ...omissis.. è coniugata con ...omissis... quest'ultimo con stretti rapporti di parentela con ..omissis..., ...omissis... ed ..omissis.., affiliati al clan. "Bontempo Scavo". ...omissis.. è, inoltre, marito di ...omissis..., sorella del noto capoclan tortoriciano ..omissis.., in seguito collaboratore di giustizia.

Analogamente al ..omissis.., i rapporti di affinità che l'assessore ...omissis... stringe, per via del marito ...omissis..., con esponenti del Bontempo Scavo costituiscono un chiaro sintomo del suo possibile condizionamento da parte del sodalizio criminale.

Per quanto riguarda, invece, i componenti del Civico Consesso, si sono rilevati possibili sintomi di condizionamento con riferimento al consigliere ...omissis.., legata, per affinità, con esponenti del clan Galati Giordano e dei "batanesi", al consigliere ...omissis..., legata, anch'essa per affinità, con esponenti dei "Bontempo Scavo", al consigliere dimissionario ...omissis.., il cui padre ed il fratello sono stati arrestati nell'ambito dell'operazione Nebrodi e con frequentazioni

di rilievo con appartenenti alla mafia tortoriciana, ed al consigliere dimissionario ...omissis.., con rapporti di parentela con esponenti dei clan locali.

La circostanza che esponenti della amministrazione ...omissis.. e del Consiglio Comunale, attualmente in carica o dimissionari, abbiano un tessuto relazionale, soprattutto per via di rapporti di affinità acquisiti, che li riconduce ai clan dei "batanesi" o dei "Bontempo Scavo", è sintomatico del fatto che non si può escludere un loro possibile condizionamento da parte degli stessi sodalizi criminali.

Ad analoghe conclusioni si giunge dall'analisi dei rapporti parentali e delle frequentazioni dei dipendenti del Comune di Tortorici.

Si fa riferimento, in particolare, a ...omissis.., appartenente al Corpo di Polizia Municipale e, attualmente, responsabile del I° settore, il cui cognato, ...omissis..., è cugino di primo grado con ...omissis...., gravato da precedenti per art. 416 bis c.p., quale appartenente alla famiglia mafiosa dei "Bontempo Scavo" e coinvolto nella nota operazione "Mare Nostrum".

..omissis..., in servizio quale Vigile Urbano fino al 31/10/2019, è sposato con ...omissis.., cugina di ...omissis.., moglie di ...omissis..., fratello dei noti boss tortoriciani ...omissis.., mentre la cognata ...omissis... è moglie del capomafia ...omissis....

...omissis... ha legami, per il tramite del fratello ..omissis..., sia ai "Batanesi", che all'articolazione mafiosa operante a Cesarò, mentre, per via dell'altro fratello ai "Bontempo Scavo".

...omissis..., addetto ai servizi cimiteriali, unitamente alla moglie ..omissis.. ai due figli ....omissis.., al fratello ..omissis.., alla cognata ..omissis..., alla nipote ..omissis..., alla nuora ...omissis... ed al genero ...omissis..., sono stati tutti coinvolti nell'operazione "Nebrodi". Il predetto dipendente, in particolare, è stato tratto in arresto, in quanto indiziato, fra l'altro, anche del reato di all'art. 416 bis.

...omissis.... è stato condannato in via definitiva dalla Corte d'Assise d'Appello di Messina, in data 28.11.2009, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. in concorso, nell'ambito dell'operazione *Mare Nostrum*, in quanto inserito nella cosca mafiosa del clan ..omissis....
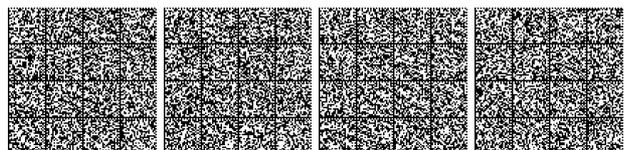
Di rilievo anche le posizione di ...omissis..., il cui marito, ...omissis... è ristretto in regime di 41 bis ed affiliato al clan Bontempo Scavo e ...omissis..., il cui fratello risulta aver favorito la latitanza dei fratelli ...omissis..., affiliati alla famiglia mafiosa dei Bontempo Scavo.

La dipendente ...omissis... è sorella di ..omissis..., con precedenti per associazione mafiosa (operazione "Mare Nostrum"), in quanto ritenuto affiliato al clan Bontempo Scavo.

...omissis..., coinvolto nell'operazione Nebrodi per associazione mafiosa e per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'attività investigativa ha disvelato la sua vicinanza al clan "Bontempo Scavo" in quanto ne avrebbe agevolato l'attività criminale.

..omissis.., gravato da precedenti penali per associazione mafiosa, affiliato al clan dei "Bontempo Scavo", vicino al boss barcellonese ..omissis..., e vittima di un agguato di stampo mafioso il 27 gennaio 1991.

Anche ..omissis...fratello del marito, è stato assassinato il 7 maggio 1987, oltre ad essere gravato da diversi precedenti penali ed inserito a pieno titolo nella consorteria mafiosa barcellonese del citato ..omissis..., di cui era autista.

..omissis....che risulta avere avuto frequentazioni con soggetti gravati da precedenti per art. 416 bis c.p., tra cui ...omissis.., attualmente detenuto condannato all'ergastolo, e ...omissis... , condannato alla pena di anni 15 di reclusione.

Da quanto appena riferito in merito ad amministratori e dipendenti del Comune di Tortorici emerge un significativo elemento sintomatico quantomeno del possibile condizionamento dell'operato degli stessi nello svolgimento delle attività svolte presso il Comune di Tortorici.

Quanto sopra dimostra la permeabilità dell'Ente da parte delle locali famiglie criminali, sia a livello politico che burocratico – amministrativo, con conseguente possibile "sensibilità" agli affari della criminalità organizzata operante nel comprensorio di Tortorici.

I collegamenti appena sintetizzati, e più ampiamente trattati nelle specifiche parti della relazione della Commissione d'indagine, per quanto non traducibili in

addebiti personali o sufficienti per l'avvio dell'azione penale, appaiono tali da rendere quanto meno plausibile forme di collegamento o di condizionamento degli interessati con esponenti della criminalità organizzata tortoriciana.

****

La Commissione d'indagine, una volta chiarito il contesto criminale di Tortorici e fatto emergere le figure di rilievo all'interno della compagine politica e burocratico – amministrativa dell'attuale consiliatura, ha avuto modo di verificare, in primo luogo, la grave precarietà funzionale degli uffici e dell'intero apparato burocratico dell'Ente, a cui si aggiunge la situazione di dissesto finanziario deliberata dal Consiglio Comunale il 7 ottobre 2016.

Allo stesso tempo l'organo ispettivo ha condotto e sviluppato un lavoro, frutto dell'accesso condotto presso gli uffici comunali e di cui si dà conto nella relazione conclusiva, da cui emergono svariate criticità, sintomo evidente di uno sviamento delle attività dell'Ente rispetto al perseguimento dell'esclusivo interesse della *res publica*.

Le situazioni analizzate, sebbene in alcuni casi riconducibili alla passata gestione amministrativa dell'Ente, hanno continuato a dispiegare i propri effetti anche durante l'Amministrazione attualmente in carica.

Le anzidette criticità sono emerse, in particolare, dall'analisi della gestione dell'immenso patrimonio immobiliare del Comune di Tortorici, con specifico riferimento ai fondi comunali *Celesia, Solazzo, Piano Pomare* e *Sciara*, adibiti al pascolo, da cui è emersa una *mala gestio* dello stesso patrimonio, sintomo di una legalità quantomeno "debole".

Nel periodo oggetto di analisi, è stato, in primo luogo, appurato come i procedimenti per la concessioni dei fondi siano iniziati nel corso della passata consiliatura, ma si sono conclusi con il rilascio del titolo autorizzativo da parte del sindaco ..omissis... a cui, pertanto, sono da imputare gli atti concessori.

In relazione a tali procedimenti sono state, inoltre, riscontrate svariate e significative anomalie relative all'istruttoria, analiticamente esposte nella relazione conclusiva della Commissione d'indagine, che assumono una particolare rilevanza in considerazione del fatto che gran parte dei concessionari di terreni comunali ad
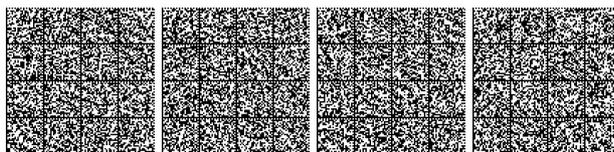
uso pascolo sono risultati direttamente o indirettamente collegati ad esponenti della criminalità organizzata tortoriciana, sia riferiti al clan dei "batanesi" che ai "Bontempo Scavo".

Le criticità procedimentali sono riferite sia alla fase istruttoria che quella, conclusiva, dell'autorizzazione e si sostanziano nelle carenze emerse in relazione alla documentazione sanitaria, di sovente non sottoscritta dal personale veterinario dell'ASP, nel mancato espletamento dei controlli da parte della Polizia Municipale nelle fasi successive al rilascio delle singole autorizzazioni al pascolo e nell'inosservanza dei divieti di concessione al pascolo di terreni percorsi da incendi.

Tali anomalie, come detto, si inseriscono in un contesto in cui un rilevante numero di istanze è stato presentato da soggetti che, per quanto non direttamente interessati da vicende giudiziarie, sono risultati legati da rapporti familiari di vario grado (parentela, affinità o di fatto) con soggetti gravati da vicende giudiziarie per gravi reati e anche con esponenti di spicco della criminalità di tipo mafioso dell'area nebroidea.

Fra i concessionari di fondi comunali, rilevano, in primo luogo, alcuni soggetti appartenenti tutti al medesimo nucleo familiare, riconducibile al clan dei "Batanesi".

Trattasi, infatti di:

1. ...omissis..., sorella di ...omissis...
   - ...omissis...., padre dei noti pregiudicati ...omissis....", e ...omissis... elementi di spicco del clan dei "Batanesi";
   - ...omissis.., madre di ...omissis...", affiliato con ruolo di vertice al clan dei "Batanesi";
   - ...omissis.., arrestato nell'ambito dell'operazione Nebrodi e suocero di ...omissis...".
2. ..omissis.., figlio della anzidetta ...omissis... e, quindi, con i conseguenti rapporti di parentela con i soggetti sopra riportati.
3. ...omissis..., nuora dell'anzidetta ...omissis.. e, quindi, con i conseguenti rapporti di affinità con i soggetti sopra riportati;
4. ..omissis..., sorella di ..omissis..", e ..omissis.., affiliati ai "Batanesi", nipote di ..omissis.", moglie di ...omissis.., con diversi precedenti, e rinviato a giudizio

nell'ambito dell'operazione "*Mare Nostrum*", madre di ...omissis... il primo arrestato per associazione per delinquere di stampo mafioso nel procedimento *Montagna*, avvisato orale e sorvegliato speciale, il secondo pluripregiudicato e sorvegliato speciale; Sono, inoltre, risultati titolari di fondi adibiti al pascolo numerosi altri soggetti che, per rapporti di parentela, affinità o assidua frequentazione sono vicini ai clan dei "Batanesi" e dei "Bontempo Scavo".

E' il caso, fra gli altri, anche di ..omissis.., suocera di ..omissis...coinvolto nell'operazione *Nebrodi*, e ..omissis..., arrestato nelle medesima operazione e fratello di ..omissis., "*..omissis...*; di ...omissis.... elementi apicali dell'omonimo clan; di ..omissis., pluripregiudicato e nonno di ...omissis.. sposata con ..omissis.. figlio del citato ..omissis.."; di ...omissis.., cugino di ..omissis..., coinvolto nell'operazione "*Nebrodi*" e padre di ...omissis... condannati a seguito dell'operazione "*Montagna*"; di ...omissis..., condannato a 2 anni e 8 mesi per associazione mafiosa; di .omissis..., indagato nell'ambito del procedimento "*Mare nostrum*"; di ..omissis.. cognato di ...omissis..., cugino di primo grado di ...omissis..., arrestato nell'ambito dell'operazione "*Nebrodi*"; di ..omissis..., convivente di ...omissis...

****

Analoghe criticità sono state rilevate con riferimento alle licenze commerciali, in relazione alle quali nessun controllo è stato posto in essere con riferimento ai requisiti dei soggetti titolari.

Trattasi di dieci procedimenti avviati con la SCIA, e conclusisi positivamente, di cui ben nove sono risultati intestati a soggetti, anche in tal caso, legati direttamente o indirettamente ad esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

E' il caso della ...omissis.., legato da rapporti di affinità con ..omissis.., affiliato all'omonimo clan, oltre ad avere frequentazioni con esponenti del medesimo sodalizio criminale.

...omissis..., dal canto suo, titolare di un panificio, è il padre di ...omissis..., sorvegliato speciale ed arrestato nell'ambito dell'operazione Nebrodi, ed ...omissis..., sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e con precedenti per spaccio di stupefacenti.
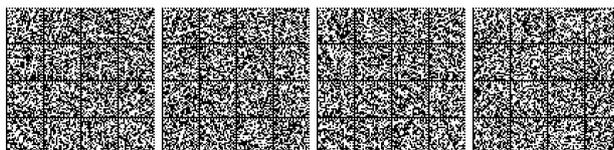
...omissis... è cugino di un omonimo citato nell'ordinanza di custodia cautelare inerente l'Operazione Nebrodi, come titolare del Ristorante ...omissis.. di Tortorici, luogo di incontro tra soggetti indiziati di appartenere ad associazione mafiosa.

Il panificio ....omissis.... è intestato a ...omissis..., legato da rapporti di affinità con ..omissis.., cognata di ..omissis.., quest'ultima sorella di ..omissis..., anch'egli appartenente al clan dei "Batanesi", coinvolto nelle operazioni Montagna e Nebrodi, ...omissis.., vittima di agguato di stampo mafioso.

La madre di ...omissis.., è cugina di primo grado di diversi sodali del clan "Bontempo Scavo", oltre a ...omissis.., coniugata con ....omissis..

..omissis..., titolare di un esercizio di commercio di alimenti e bevande è segnalato come soggetto che ha avuto frequentazione con soggetti legati alla criminalità tortoriciana, mentre il fratello ..omissis.. tratto in arresto nell'Operazione Nebrodi.

L'altro fratello ...omissis.. è risultato indagato per spaccio di stupefacenti ed ha frequentazioni con soggetti di rilievo, fra cui ....omissis...".

...omissis..., intestatario di una licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, è sposato con ....omissis....entrambi con precedenti per art. 416 bis c.p., e di ...omissis... e madre di ...omissis..., entrambi arrestati nell'ambito dell'Operazione Nebrodi per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il fratello ...omissis... sodale dei "Bontempo Scavo".

La sorella ..omissis.. risulta essere stata indagata per truffe all'AGEA, in un'indagine nella quale sono risultati coinvolti anche soggetti appartenenti al clan dei "Batanesi".

...omissis..., titolare di un'attività per l'esercizio di commercio itinerante di ristorazione, è moglie di ...omissis..., arrestato nell'operazione Nebrodi e titolare di una barberia indicata, dalle risultanze di attività investigative, luogo di incontro dei "Batanesi".

...omissis.., titolare di un panificio, oltre ad essere stato segnalato per frequentazioni, fra gli altri, con alcuni affiliati ai clan tortoriciani (...omissis...), è cugino di primo grado con ...omissis.., arrestato nell'ambito dell'operazione Nebrodi e convivente con ...omissis... e ...omissis.. entrambi gravati da diversi precedenti tra

cui anche per l'art. 416 bis c.p. nell'ambito dell'Operazione Montagna e sorella di ..omissis... coinvolto nella stessa operazione Montagna, quale appartenente alla famiglia dei "Batanesi"".

****

Altro elemento fortemente sintomatico di un condizionamento dell'Ente da parte delle consorterie criminali di Tortorici è quello riconducibile alle situazioni di abusivismo edilizio riscontrate dalla Commissione di indagine.

La Commissione, anche attraverso le audizioni agli organi elettivi e ai dipendenti, ha rilevato un contesto politico – amministrativo in cui per un verso sia il Sindaco che il Presidente del Consiglio Comunale di Tortorici, pur dichiarandosi a conoscenza delle situazioni di abusivismo, non ne hanno stigmatizzato la prassi, ritenendola discendente da situazioni di necessità e non speculative; per altro verso il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ha riferito di non essere a conoscenza di situazioni di abusivismo edilizio in alcune, specifiche contrade di Tortorici.

Dall'esame degli atti, la Commissione ha rilevato come numerose delle abitazioni presenti in due particolari contrade appartengano a componenti della consorteria mafiosa dei "Batanesi" o a loro congiunti.

Tali immobili sono stati costruiti in regime di totale abusivismo e sugli stessi non è mai stato effettuato alcun tipo di controllo, tanto in passato, quanto nel corso dell'attuale gestione politico – amministrativa dell'Ente.

Nel corso dell'accesso ispettivo è emerso che l'ufficio tecnico comunale, nel corso degli anni, non ha mai condotto alcun accertamento su tali abitazioni.

Solo a seguito di un'attività di controllo condotta, nel periodo di attività della Commissione di indagine, dall'Arma dei Carabinieri, fra i mesi di marzo e maggio del 2020, è stata rilevata la presenza di quindici manufatti abusivi siti in in c.da Ilombati e San Leone di Tortorici.

Esclusivamente all'esito di tali verifiche il Comune ha emesso i conseguenziali atti amministrativi di sospensione, demolizione e rimessa in pristino delle opere abusivamente realizzate.

Fra i responsabili dei manufatti abusivi, sono emerse figure di spicco del clan dei "batanesi", quali ...omissis...

Accanto a questi sono stati individuati quali responsabili delle opere abusive ...omissis... tutti indagati nell'ambito dell'operazione Nebrodi.

Anche tale aspetto conferma la pervasività della consorteria mafiosa tortoriciana e il conseguente condizionamento dell'agire amministrativo dell'Ente comunale, come appare evidente dall'omessa azione di controllo sugli illeciti di natura edilizia.

****

Dall'esame delle risultanze a cui è giunta la Commissione di indagine, a conclusione dell'attività ispettiva, traspare uno stato di generale, grave precarietà del Comune di Tortorici e, soprattutto, una legalità debole che rende, quanto meno, plausibile in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata di tipo mafioso, quello che può ben definirsi un "*condizionamento ambientale*".

La capacità delle consorterie criminali dei "Batanesi" e dei "Bontempo Scavo" di condizionare l'operato politico–amministrativo dell'Ente locale emerge da quanto sopra riportato e ha avuto, nel corso degli anni, come effetto forme di deviazione dell'attività amministrativa tali da comprometterne il buon andamento e la imparzialità, a vantaggio diretto e/o indiretto, di soggetti gravemente indiziati di contiguità con la criminalità organizzata.

Il tutto è stato, peraltro, agevolato dalla debolezza dell'apparato comunale che non si è dimostrato, in diversi casi, in grado di svolgere adeguatamente le funzioni ad esso demandate dalla legge.

Nel corso dell'attività di indagine sono, dunque, emersi concreti, attuali e rilevanti elementi che dimostrano l'esistenza di un possibile condizionamento dell'Ente da parte della criminalità organizzata nei processi decisionali, sia politici che amministrativi del Comune di Tortorici, con sviamento dalla tutela degli interessi della collettività e violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e libera concorrenza, tenuto conto, da un lato, della "accertata diffusione della criminalità organizzata nel territorio" e, dall'altro, delle "precarie condizioni di funzionalità dell'Ente locale" (C.d.S., IV, n. 1004/2007).

****
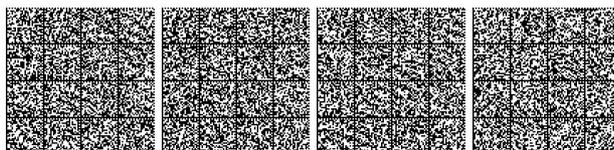
Le risultanze dell'attività della Commissione d'indagine sono state illustrate nel corso di una dedicata riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi il 17 settembre scorso, integrato con la partecipazione del procuratore distrettuale antimafia, i cui componenti hanno, all'unanimità, condiviso le valutazioni e le conclusioni dell'organo ispettivo.

Ulteriormente, il Procuratore Distrettuale Antimafia ha, nell'occasione, depositato agli atti di questa Prefettura alcuni verbali di interrogatorio di soggetti appartenenti a sodalizi criminali tortoriciani, arrestati nell'ambito dell'operazione Nebrodi.

In particolare, dall'interrogatorio reso da ...omissis... esponente di spicco dei "batanesi", oggi collaboratore di giustizia, quest'ultimo ha riferito che il Sindaco ...omissis... si sarebbe adoperato per favorire illegittimamente, nell'ambito della propria attività professionale, *"sia i ...omissis.., soggetti tutti vicini ai "Bontempo Scavo"* che lo stesso sarebbe *"inserito nell'ambito delle truffe"* e che si sarebbe offerto *"a rendere prestazioni tramite il Caa* (centro di assistenza agricola) *in favore degli affiliati alle famiglie e per dette prestazioni non si faceva mai pagare"*.

In successivo interrogatorio, lo stesso ..omissis.., oltre a riferire di conoscere personalmente il sindaco ...omissis... e di avere con lo stesso rapporti confidenziali, conferma l'attività fraudolenta del proprio centro di assistenza agricola, definendolo *"molto abile ad organizzare le truffe"*.

Nel medesimo interrogatorio, ...omissis... riferisce che al sindaco si sarebbero rivolti *"per operare truffe all'Agea soggetti appartenenti alla criminalità organizzata"*, tra cui ...omissis., che il sindaco avrebbe conosciuto bene come *"appartenente alla famiglia mafiosa dei "batanesi", imparentato con* ...omissis...".

Ancor più di rilievo un successivo passaggio, in cui il ..omissis.. dichiara che *"la nostra associazione, tramite* ...omissis..., *ha appoggiato la candidatura del sindaco ...omissis..."* e che i voti *"sarebbero stati richiesti agli elettori da più soggetti riconducibili alla associazione, oltre* ...omissis...*avrebbe chiesto i voti per il sindaco ..omissis.."*.

...omissis... avrebbe, infine, chiesto personalmente l'appoggio elettorale tanto al ...omissis....che al ....omissis... e che, nel far questo, avrebbe detto che *"si sarebbe messo a disposizione"*.

****

Tutto ciò premesso, richiamando integralmente il contenuto della nota n. 77/R/2020/Area I del 22 gennaio 2020, con cui è stato richiesto di delegare alla scrivente l'esercizio dei poteri di accesso al Comune di Tortorici e rinviando alle conclusioni cui è giunta la Commissione d'indagine nella relazione finale e, da ultimo, alle più recenti acquisizioni investigative partecipate dal Procuratore Distrettuale Antimafia, si ritiene di proporre lo scioglimento del Consiglio comunale di Tortorici, ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. 267/2000, in quanto misura idonea, da un lato, a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'Ente locale e, dall'altro, a scongiurare ogni ulteriore forma di permeabilità dello stesso rispetto all'influenza delle consorterie criminali di stampo mafioso.

Quanto sopra rappresentato, pertanto, si rassegna per le conseguenziali valutazioni.

Con separata nota classificata, inviata tramite corriere speciale, si trasmettono all'Ufficio di Gabinetto - Ufficio V Affari territoriali - ed al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Segreteria di Sicurezza, in duplice copia, la presente proposta, debitamente omissata, la relazione della Commissione d'indagine e un mezzo di supporto CIS recante, scannerizzati, la relazione della Commissione con firme dei commissari ed i relativi allegati.

Il PREFETTO
(Librizzi)

21A00398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggiardo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Poggiardo (Lecce);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggiardo (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Marilena Sergi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Poggiardo (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 gennaio 2021, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 5 gennaio 2021.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggiardo (Lecce), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Marilena Sergi, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 15 gennaio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A00442

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Dolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Dolo (Venezia);

Considerato altresì che, in data 4 gennaio 2021, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Dolo (Venezia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Dolo (Venezia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Alberto Polo.

Il citato amministratore, in data 4 gennaio 2021, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dolo (Venezia).

Roma, 15 gennaio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A00443

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Brognaturo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Brognaturo (Vibo Valentia);

Considerato altresì che, in data 12 gennaio 2021, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Brognaturo (Vibo Valentia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brognaturo (Vibo Valentia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Cosmo Tassone.

Il citato amministratore, in data 12 gennaio 2021, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brognaturo (Vibo Valentia).

Roma, 18 gennaio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A00444

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2020.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2019 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2020, n. 20, con cui l'importo è stato fissato in 126,55 euro;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2019 pari a 0,5%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di 126,55 euro suindicato;
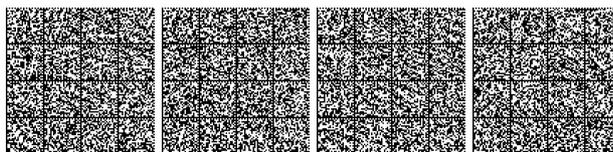
Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in 127,18 euro.

Roma, 21 dicembre 2020

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il Capo dell'Ispettorato
ASSENZA

21A00418

DECRETO 28 dicembre 2020.

Proroga del periodo di autorizzazione alla concessione della garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di banche italiane.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180: «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio» ed in particolare l'art. 18 in materia di sostegno finanziario pubblico straordinario per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria;

Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, ed in particolare l'art. 18, paragrafo 4, lettera *d)*, che esclude che le entità ricomprese nell'ambito di applicazione della norma possano essere dichiarate in dissesto o a rischio di dissesto nell'ipotesi in cui, per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, esse usufruiscano di sostegno pubblico straordinario nelle forme di una garanzia dello Stato;

Visto l'art. 165 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede ai commi 1 e 3 che, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge, a concedere, previa positiva decisione della Commissione europea, la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione delle banche italiane, in conformità a quanto previsto dal capo I del titolo VII del medesimo decreto-legge n. 34/2020, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro;

Visto il comma 4 del medesimo art. 165 che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza-ELA), in conformità agli schemi previsti dalla Banca centrale europea;

Visto il comma 5 del medesimo art. 165 che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea;

Ritenuto che continuano a sussistere le ragioni di grave perturbazione all'economia;

Vista la decisione della Commissione europea del 10 novembre 2020, avente ad oggetto «*State Aid* SA.57515(2020/N) - *Italy* COVID-19 - *Italian bank liquidity support scheme*» che, nel non sollevare obiezioni sull'aiuto in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107(3)(b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, autorizza lo stesso fino al 20 maggio 2021, tenendo conto della facoltà di proroga di sei mesi di cui al menzionato art. 165, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 165, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è esteso di ulteriori sei mesi, fino al 20 maggio 2021, il periodo di autorizzazione alla concessione della garanzia dello Stato di cui ai commi 1 e 4 del medesimo art. 165.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Ministro: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 41

21A00501
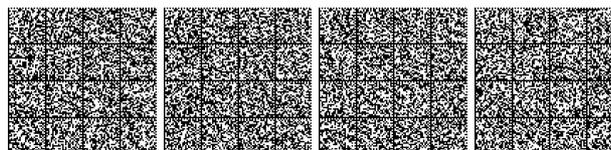
DECRETO 25 gennaio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 settembre 2020 e scadenza 28 settembre 2022, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020, con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 gennaio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 25.809 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 27 ottobre e 24 novembre 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito CTZ), con godimento 28 settembre 2020 e scadenza 28 settembre 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* di CTZ con godimento 28 settembre 2020 e scadenza 28 settembre 2022. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 gennaio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». Saranno accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga a specifiche previsioni contenute negli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari allo 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».
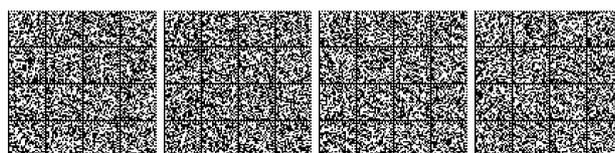
Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 gennaio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 gennaio 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 gennaio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2022, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale.

L'onere degli interessi, il cui importo è pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il ricavo di ciascuna *tranche*, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2022.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A00440

DECRETO 25 gennaio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 29 giugno 2020 e scadenza 15 maggio 2026, quinta e sesta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 gennaio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 25.809 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 25 giugno e 27 ottobre 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,65% con godimento 29 giugno 2020 e scadenza 15 maggio 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 29 giugno 2020 e scadenza 15 maggio 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,65%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 gennaio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,175% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 gennaio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 gennaio 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantaquattro giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 gennaio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.
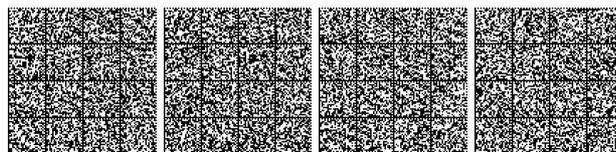
Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

21A00445

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2020.

Integrazione dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere in conseguenza della nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19). Modifiche al decreto del 18 dicembre 2008.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che stabilisce di definire con decreto del Ministro della sanità i criteri per la rilevazione, la standardizzazione e la comparazione dei dati del sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la scheda di dimissione ospedaliera quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991, con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali saranno specificati i sistemi di codifica da adottare per le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 aprile 1994, recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e ospedaliera»;

Visto l'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419», che al comma 5 demanda al Ministro della sanità l'individuazione dei sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e la determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate e al comma 6 dispone la revisione periodica del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe;

Visto il disciplinare tecnico del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, che prevede l'applicazione della versione italiana 1997 della *International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification* (ICD-9-CM) e dei suoi successivi aggiornamenti per la codifica delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale di dimissione, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, con il quale è stata adottata, dal 1° gennaio 2006, la versione italiana 2002 della ICD-9-CM;

Visto il decreto del Ministro della salute del 18 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 1, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera devono essere codificate utilizzando la Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi e degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2007 della ICD-9-CM;

Considerato che la nuova malattia da SARS-CoV-2 (CoViD-19) non risulta attualmente presente nell'Elenco sistematico delle malattie ICD-9-CM;

Considerata la rilevanza clinico - epidemiologica della malattia e delle sue ricadute sulla programmazione, sull'organizzazione e sul finanziamento del sistema sanitario;

Considerata, inoltre, la necessità di garantire l'omogeneità dei criteri e delle modalità di codifica delle schede di dimissione ospedaliera sul territorio nazionale e l'indispensabile uniformità di lettura dei dati epidemiologici nazionali;

Ritenuto, a tal fine, che le «Linee guida per la codifica della malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) e delle sue manifestazioni cliniche», emanate con nota della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero
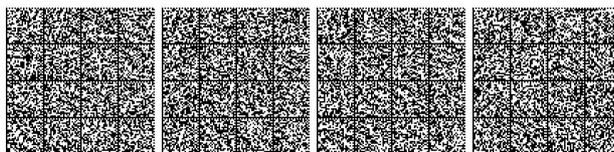
della salute prot. n. 7648 del 20 marzo 2020, non siano sufficienti per garantire tale univocità, essendo basate sulle regole generali tassonomiche e di codifica ICD-9-CM v.2007 - che non contengono codici riferiti alla nuova malattia e che, pertanto, consentono solo l'individuazione di codici aspecifici per indicare la nuova malattia e le manifestazioni cliniche ad essa correlate;

Sentite la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute e il Centro collaboratore italiano dell'Organizzazione mondiale della sanità per la famiglia delle classificazioni internazionali, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina;

Considerato, altresì, che i risultati complessivi del lavoro svolto sono stati presentati e condivisi con le regioni e le province autonome in una riunione svoltasi il 25 giugno 2020;

Ritenuto, pertanto, opportuno definire codici specifici per classificare univocamente la malattia da SARS-CoV-2 (CoViD-19) e le sue manifestazioni cliniche, ad integrazione della classificazione ICD-9-CM;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della definizione di codici specifici per classificare univocamente la malattia da SARS-CoV-2 (CoViD-19) e le sue manifestazioni cliniche, il sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche per la codifica delle informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, riferito alla Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi e degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2007 della *International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification* (ICD-9-CM), è integrato con le classificazioni di cui all'elenco allegato parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. La possibilità di ricodifica delle schede di dimissione ospedaliera prodotte con i criteri di codifica antecedenti alla pubblicazione del presente decreto e le relative modalità operative saranno definite nell'ambito di uno specifico gruppo tecnico costituito presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, con la partecipazione di rappresentanti del ministero e delle regioni e province autonome.

Art. 3.

Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 28 ottobre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2261
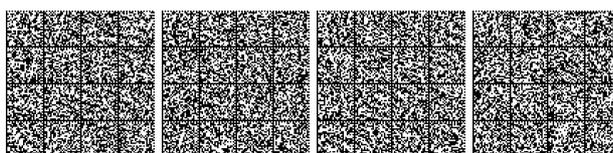
Allegato 1: Integrazioni di ICD-9-CM 2007 v. 2007 Elenco sistematico delle malattie e dei traumatismi

CAPITOLO 1. MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (001-139)

Integrazione	Dettaglio
Aggiunta di nuovo blocco con nuove categorie	**MALATTIA DA SARS-CoV-2 (COVID-19) (043)** **043 Malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19)** *Escl.: infezione da virus della SARS (SARS-Coronavirus associato) (079.82)* *altre infezioni virali specificate (079.89)* Utilizzare la quinta cifra per identificare il rilevamento della malattia: **1 virus identificato** Tampone nasofaringeo, positivo Test integrato IgM ELISA e PCR, positivo Test immunocromatografico rapido con immunodosaggio a flusso laterale, positivo Altro test immunologico, positivo Altro test diagnostico specificato, positivo **2 virus non identificato** COVID-19 diagnosticata a livello clinico-epidemiologico COVID-19 probabile COVID-19 sospetta **043.1 Malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) conclamata** **043.11 COVID-19 conclamata, virus identificato** **043.12 COVID-19 conclamata, virus non identificato** **043.2 Malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) paucisintomatica** **043.21 COVID-19 paucisintomatica, virus identificato** **043.22 COVID-19 paucisintomatica, virus non identificato** **043.3 Malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) asintomatica** Incl: portatore sano di SARS-CoV-2 **043.31 COVID-19 asintomatica, virus identificato** **043.32 COVID-19 asintomatica, virus non identificato**
Aggiunta di esclusioni in categorie già presenti	**blocco ALTRE MALATTIE DA VIRUS E CLAMIDIA (070-079)** **079 Infezioni da virus e Chlamydiae in manifestazioni morbose classificate altrove e di sede non specificata** **079.8 Altre infezioni da virus e Chlamydiae specificate** *Escl.: malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) (043.-)* Nota: l'esclusione si applica a tutte le sottocategorie di 079.8, in particolare ai codici 079.82 SARS-Coronavirus associato e 079.89 Altre infezioni virali specificate.

CAPITOLO 8. MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (460-519)

Blocco POLMONITE E INFLUENZA (480-487), categoria 480 Polmonite virale

Integrazione	Dettaglio
Aggiunta di nota informativa alla categoria 480 Polmonite virale	Utilizzare la quinta cifra per identificare il rilevamento della malattia: **1 virus identificato** Tampone nasofaringeo, positivo Test integrato IgM ELISA e PCR, positivo Test immunocromatografico rapido con immunodosaggio a flusso laterale, positivo Altro test immunologico, positivo Altro test diagnostico specificato, positivo **2 virus non identificato** COVID-19 diagnosticata a livello clinico-epidemiologico COVID-19 probabile COVID-19 sospetta
Aggiunta di nuove sottocategorie	**480.4 Polmonite in COVID-19** *Escl.: polmonite della SARS (polmonite da SARS-Coronavirus associato) (480.3)* *polmonite da altri virus non classificati altrove (480.8)* **480.41 Polmonite in COVID-19, virus identificato** **480.42 Polmonite in COVID-19, virus non identificato** *Escl.: tutte le altre forme di polmonite (480.0-480.3, 480.8-487.8)*
Aggiunta di esclusioni in categorie già presenti	**480.3 Polmonite da SARS-Coronavirus associato** *Escl.: polmonite in COVID-19 (480.4-)* **480.8 Polmonite da altri virus non classificati altrove** *Escl.: polmonite in COVID-19 (480.4-)*

Blocco ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (510-519), categoria 518 Altre malattie del polmone

Integrazione	Dettaglio
Aggiunta di nota informativa alla categoria 518 Altre malattie del polmone	Utilizzare la quinta cifra per identificare il rilevamento della malattia: **1 virus identificato** Tampone nasofaringeo, positivo Test integrato IgM ELISA e PCR, positivo Test immunocromatografico rapido con immunodosaggio a flusso laterale, positivo Altro test immunologico, positivo Altro test diagnostico specificato, positivo **2 virus non identificato** COVID-19 diagnosticata a livello clinico-epidemiologico COVID-19 probabile COVID-19 sospetta
Aggiunta di nuove sottocategorie	**518.9 Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19** *Escl.: sindrome da distress respiratorio nell'adulto associato con trauma o procedure chirurgiche (518.5)* *insufficienza polmonare successiva a trauma o procedure chirurgiche (518.5)* *distress respiratorio:* *del neonato (770.89)* *SAI (786.09)* *altre forme di distress respiratorio acuto (518.82)* **518.91 Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19, virus identificato** **518.92 Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19, virus non identificato**
Aggiunta di esclusioni in categorie esistenti	**518.82 Altre insufficienze polmonari, non classificate altrove** *Escl.: sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19 (518.9-)*

Blocco ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (510-519), categoria 519 Altre malattie dell'apparato respiratorio

Integrazione	Dettaglio
Aggiunta di nota informativa alla categoria 519 Altre malattie dell'apparato respiratorio	Utilizzare la quinta cifra per identificare il rilevamento della malattia: **1 virus identificato** Tampone nasofaringeo, positivo Test integrato IgM ELISA e PCR, positivo Test immunocromatografico rapido con immunodosaggio a flusso laterale, positivo Altro test immunologico, positivo Altro test diagnostico specificato, positivo **2 virus non identificato** COVID-19 diagnosticata a livello clinico-epidemiologico COVID-19 probabile COVID-19 sospetta
Aggiunta di nuove sottocategorie	**519.7 Altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19** Incl: bronchite acuta in COVID-19 bronchite non altrimenti specificata in COVID-19 infezione acuta delle vie respiratorie, non altrimenti specificata, in COVID-19 **519.71 Altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus identificato** **519.72 Altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato** *Escl.: tutte le altre forme di infezione delle vie respiratorie (460-466.19, 490, 511.0-511.9, 513.0)*
Aggiunta di esclusioni in categorie già presenti	**460 Rinofaringite acuta (raffreddore comune)** *Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)* **462 Faringite acuta** *Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)* **463 Tonsillite acuta** *Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)* **464 Laringite e tracheite acuta** *Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)* **465 Infezioni acute delle vie respiratorie superiori a localizzazioni multiple o non specificate** *Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)* **466 Bronchite e bronchiolite acuta** *Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)* **490 Bronchite, non specificata se acuta o cronica** *Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)* **511 Pleurite** *Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)* **513.0 Ascesso del polmone** *Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)*

CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DEI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE E IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI (V01-V82)

Blocco PERSONE CON RISCHI POTENZIALI DI MALATTIA IN RELAZIONE A MALATTIE TRASMISSIBILI (V01 - V06), categoria V01.8 Contatto con o esposizione ad altre malattie trasmissibili

Integrazione	Dettaglio
Aggiunta di nuove sottocategorie	**V01.85 Esposizione a SARS-CoV-2** *Escl.: esposizione a SARS-Coronavirus associato (V01.82)*
Aggiunta di esclusioni in categorie già presenti	**V01.82 Esposizione a SARS-Coronavirus associato** *Escl.: esposizione a SARS-CoV-2 (V01.85)*

Blocco PERSONE CON NECESSITÀ DI ISOLAMENTO, ALTRI RISCHI POTENZIALI DI MALATTIA E MISURE PROFILATTICHE (V07-V09), categoria V07 Necessità di isolamento e di altre misure profilattiche

Integrazione	Dettaglio
Aggiunta di nuove sottocategorie	**V07.00 Necessità di isolamento per rischio collegato a infezione da SARS-CoV-2** **V07.08 Altre necessità di isolamento** Nota - Il codice V07.08 sostituisce il precedente codice V07.0 per la codifica delle necessità di isolamento legata a rischi da contatto con malattie infettive diverse dalla infezione da SARS-CoV-2. Nell'attuale classificazione il codice V07.0 non deve essere utilizzato per la codifica, in quanto si tratta di categoria non al maggior livello di specificazione.

Blocco PERSONE CON RISCHI POTENZIALI DI MALATTIA IN RELAZIONE ALLA ANAMNESI PERSONALE E FAMILIARE (V10-V19), categoria V12 Anamnesi personale di alcune altre malattie

Tipo di modifica	Dettaglio della modifica
Aggiunta di nuove sottocategorie	**V12.04 Anamnesi personale di malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19)**

Blocco PERSONE CONTATTATE DURANTE VISITE E ESAMI INDIVIDUALI E COLLETTIVI SENZA INDICAZIONE DELLA DIAGNOSI (V70-V82), categoria V71.8 Osservazione e valutazione per sospetto di altre manifestazioni morbose specificate

Integrazione	Dettaglio
Aggiunta di nuove sottocategorie	**V71.84 Osservazione e valutazione per sospetta esposizione a SARS-CoV-2** *Escl.: osservazione e valutazione per sospetta esposizione ad altri agenti biologici (V71.83)*
Aggiunta di esclusioni in categorie già presenti	**V71.83 Osservazione e valutazione per sospetta esposizione ad altri agenti biologici** *Escl.: osservazione e valutazione per sospetta esposizione a SARS-CoV-2 (V71.84)*

21A00441

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 dicembre 2020.

Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che, all'art. 1, commi 14 e 15, dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali;

Visto, in particolare, il comma 18 del medesimo art. 1, che, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, autorizza un finanziamento, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro nell'anno 2026;

Visto, altresì, il comma 20 del citato art. 1, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, nonché vengano ripartite le relative risorse;

Visti, inoltre, i commi 21, 22 e 23 del citato art. 1, che definiscono, rispettivamente, le opere essenziali, connesse e di contesto;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie» e, in particolare, l'art. 3, che autorizza la costituzione della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.», il cui scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con il presente decreto, operando in coerenza con quanto previsto dal medesimo decreto «relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria»;

Considerato che la suddetta società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il dossier di candidatura presentato al Comitato olimpico internazionale in data 11 gennaio 2019, ed in particolare il quinto capitolo «Realizzazione dei Giochi», che individua i luoghi olimpici, sedi di apertura e chiusura dei Giochi, villaggi olimpici, località che ospiteranno lo svolgimento delle varie discipline sportive olimpiche e paraolimpiche, definisce il piano di trasporto, individua ruoli e responsabilità degli enti coinvolti, affidando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il ruolo di coordinamento generale del miglioramento delle infrastrutture nazionali, ed individua, al punto 70, le infrastrutture di trasporto correlati ai Giochi, dividendole in infrastrutture esistenti, con o senza necessità di opere permanenti, tab. 71.a e 71.b, ed infrastrutture pianificate, tab. 71.c;

Visto l'art. 11, comma 2-*bis* della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'art. 11, comma 2-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, ai cui effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

Viste le richieste di interventi effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate;

Acquisiti i Codice unico di progetto (CUP) degli interventi;

Preso atto delle valutazioni effettuate dai dipartimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, con RFI S.p.a. e ANAS S.p.a., ciascuno per gli interventi di rispettiva competenza, con riferimento ai costi degli interventi, alle disponibilità finanziarie esistenti, ai finanziamenti necessari ed ai tempi di realizzazione degli stessi;

Considerata l'opportunità, nelle more dell'allineamento dei dati riferiti ai singoli CUP degli interventi finanziati con il presente decreto rinvenibili nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, con quanto riportato negli allegati 3 e 4, necessario ai fini delle erogazioni dei finanziamenti, di prevedere che le predette erogazioni in favore dei singoli interventi siano subordinate al predetto allineamento;

Acquisite le intese dei Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che sono state rese tramite le deliberazioni di giunta, rispettivamente, n. 3674 del 13 ottobre 2020, n. 1415 del 21 ottobre 2020, n. 1574 del 13 ottobre 2020 e n. 803 del 20 ottobre 2020, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente decreto individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 2.

Individuazione delle opere infrastrutturali e del relativo finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 21, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono opere essenziali:

a) le opere permanenti necessarie su infrastrutture esistenti inserite nel dossier di candidatura alla tabella 71.b, di cui all'allegato n. 1, costituente parte integrante del presente decreto e che individua i finanziamenti già disponibili e il relativo soggetto attuatore;

b) le opere infrastrutturali necessarie su infrastrutture pianificate inserite nel dossier di candidatura alla tabella 71.c, di cui all'allegato n. 2, costituente parte integrante del presente decreto e che individua i finanziamenti già disponibili per la loro realizzazione e il relativo soggetto attuatore;

c) le opere infrastrutturali essenziali, che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti e pianificate di cui alle lettere *a)* e *b)*, di cui all'allegato n. 3, costituente parte integrante del presente decreto in favore delle quali con il presente decreto viene disposto il finanziamento a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai sensi dell'art. 1, commi 18, 22 e 23, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono opere infrastrutturali connesse e di contesto:

a) gli interventi di cui all'allegato n. 4, costituente parte integrante del presente decreto, che assume valore programmatico, ferma restando la possibilità di successivo finanziamento ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;

b) gli interventi di cui all'allegato n. 5, costituente parte integrante del presente decreto, che individua i finanziamenti già completamente disponibili per la loro realizzazione, nonché il relativo soggetto attuatore.

3. Le opere indicate nell'allegato 3, ai numeri 10, 18, 19 e 20, per le quali non sono immediatamente disponibili tutte le risorse necessarie per la realizzazione, sono attivate subordinatamente al reperimento dell'integrale copertura finanziaria. Per le opere indicate nell'allegato 3, ai numeri 10 e 18, la fase di progettazione è avviata a valere sulle risorse disponibili, di cui al medesimo allegato 3, qualora già destinabili a tale finalità a legislazione vigente.

4. L'opera indicata nell'allegato 3, numero 29, è attivata subordinatamente al completamento del finanziamento necessario da parte della Provincia autonoma di Bolzano.

5. L'intervento indicato nell'allegato 3, numero 34, è attivato nei limiti delle risorse individuate nel medesimo allegato. Il completamento di tale intervento è finanziato ai sensi dell'art. 3, ovvero con risorse proprie della Provincia autonoma di Trento.

6. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» è soggetto attuatore degli interventi di cui agli allegati 3 e 4. La stessa società può stipulare convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza e di stazione appaltante.
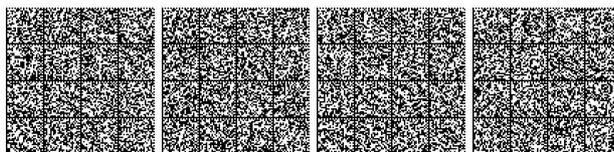
7. Fino alla costituzione e alla piena operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» le funzioni di soggetto attuatore degli interventi di cui agli allegati 3 e 4 sono svolte dagli attuali enti titolari o concessionari delle infrastrutture ferroviarie e stradali oggetto di intervento.

Art. 3.

Utilizzo delle economie e rimodulazione dei finanziamenti

1. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione agli interventi di cui all'allegato n. 3 sono destinate al finanziamento delle opere di cui all'allegato n. 4 se disponibili in tempo utile per destinate alle finalità del presente decreto tenuto conto del tempo necessario per la loro realizzazione secondo il cronoprogramma.

2. Il soggetto attuatore di cui all'art. 2, comma 6, ovvero, fino alla piena operatività di quest'ultimo, gli enti di cui all'art. 2, comma 7, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e previo assenso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti contabili, sono autorizzati a:

a) rimodulare le risorse disponibili nell'ambito degli interventi finanziati individuate nell'allegato n. 3;

b) realizzare le specifiche opere assentite tra quelle individuate nell'allegato n. 4, utilizzando le disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

Art. 4.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale provvedono alla verifica dell'allineamento delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, MOP, presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, BDAP, del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente ai CUP delle opere finanziate ai sensi degli articoli 2 e 3 con quanto riportato negli allegati n. 3 e n. 4 del presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le direzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono, ciascuno per i capitoli di competenza, all'erogazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento previa acquisizione, dei dati relativi all'inizio e fine delle attività istruttorie volte all'ottenimento delle autorizzazioni, approvazioni, e pareri comunque denominati, nonché delle seguenti informazioni verificabili dal sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, MOP, presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, BDAP, del Ministero dell'economia e delle finanze:

a) data prevista ed effettiva di inizio e fine dell'attività di progettazione suddivisa per singole fasi;

b) data prevista ed effettiva di inizio e fine della procedura di aggiudicazione;

c) data prevista ed effettiva di inizio e fine di esecuzione dei lavori o delle forniture;

d) data prevista ed effettiva di inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori ovvero certificato di regolare esecuzione della fornitura.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, e nei limiti dello stanziamento vigente per ciascuna annualità, le direzioni generali di cui medesimo comma provvedono, ciascuna per la parte di propria competenza, all'erogazione dei fondi secondo le seguenti modalità:

a) le risorse relative all'anno 2020, pari al 5 per cento, agli interventi finanziati prioritariamente per la progettazione, ove non ancora completata;

b) le risorse relative all'anno 2021, pari al 18 cento, agli interventi finanziati a titolo di anticipazione;

c) pagamenti intermedi fino al 72 per cento dell'importo assegnato, dopo la verifica della trasmissione al sistema di cui al comma 1 degli stati avanzamento lavori, di seguito SAL;

d) saldo del 5 per cento dopo la verifica della trasmissione al sistema di cui al comma 1 dell'ultimo SAL e del relativo totale dei pagamenti effettuati.

4. In relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 7 del presente decreto, la società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» subentra nella titolarità di tutti i rapporti instauratisi, attraverso la sottoscrizione da parte dell'amministratore delegato della società di apposito atto contrattuale con i rappresentanti legali degli attuali enti titolari o concessionari delle infrastrutture ferroviarie e stradali oggetto di intervento in cui sono definiti tutti gli elementi conoscitivi finanziari e tecnici necessari alla prosecuzione delle opere e stabilito l'immediato versamento alla società delle risorse erogate ai sensi del presente articolo e non utilizzate.

5. La società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» provvede a comunicare tempestivamente l'avvenuto subentro e trasferimento delle risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5.

Monitoraggio

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la società Milano Cortina Infrastrutture S.p.a. assicura il rispetto e l'aggior-

namento dei cronoprogrammi, il rispetto delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali e dei tempi di ultimazione degli interventi riportati negli allegati 3 e 4 al presente decreto sulla base del sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
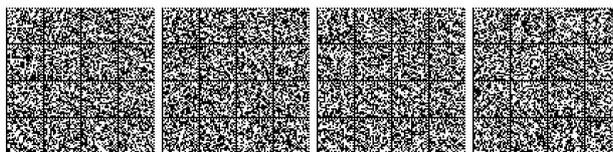
2. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019, n. 226, e le direzioni generali di cui all'art. 5, comma 1, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verificano l'avanzamento finanziario, materiale e procedurale dei singoli interventi, sulla base delle informazioni del sistema di cui al comma 1.

3. Le direzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 4, comma 1, si riservano, per le opere di rispettiva competenza, la facoltà di effettuare controlli, anche attraverso ispezioni, sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento in corso d'opera e/o alla fine dei lavori, anche per il tramite del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, al fine di verificare dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

4. I soggetti attuatori trasmettono alle competenti direzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo dei finanziamenti concessi con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione dei singoli interventi di cui agli allegati al presente decreto.

Art. 6.

Ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili solo le spese sostenute sulla base di contratti stipulati successivamente all'adozione del presente decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce spesa ammissibile nella misura in cui l'imposta sia recuperabile da parte del soggetto attuatore.

Il presente decreto è trasmesso alle Camere ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni.

Il presente decreto, previa trasmissione ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2020

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
DE MICHELI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 219

ALLEGATO 1 - OPERE PERMANENTI NECESSARIE SU INFRASTRUTTURE ESISTENTI

(TAB. 71.b del Dossier di Candidatura)

INTERVENTI INDIVIDUATI				SOGGETTO ATTUATORE	CODICE CUP	IMPORTI (Mln €)	
#	TERRITORIO	INFRASTRUTTURA	INTERVENTO			COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO GIA' PROGRAMMATO
71.b20	LOMBARDIA - VENETO	AV/AC Milano Venezia	AV/AC Brescia Est - Verona (1° lotto funzionale)	RFI	F81H91000000008	2.499,0	2.499,0
71.b 21	BOLZANO	Verona/Brennero Fortezza/S. Candido	Collegamento Variante Val di Riga	RFI	J34G18000150001	150,0	150,0
71.b 22	LOMBARDIA	SS38	Variante di Tirano	ANAS	F31B16000520001	143,3	143,3
71.b 23	VENETO	Strada urbana di accesso	Strada Urbana loc. Gilardon	ANAS	F42C19000020001	6,3	6,3
TOTALE						**2.798,6**	**2.798,6**
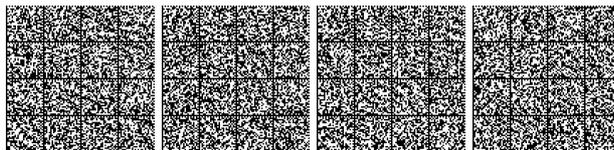
ALLEGATO 2 - INFRASTRUTTURE PIANIFICATE
(TAB. 71.c del Dossier di Candidatura)

INTERVENTI INDIVIDUATI				SOGGETTO ATTUATORE	CODICE CUP	IMPORTI (Mln €)	
#	TERRITORIO	INFRASTRUTTURA	INTERVENTO			COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO GIA' PROGRAMMATO
71.c 24	VENETO	Pedemontana Veneta	Pedemontana Veneta	Superstrada Pedemontana Veneta Spa	H51B03000050009	2.258,0	2.258,0
71.c 25	LOMBARDIA	Linea Metropolitana	Linea M4 San Cristofoto - Aeroporto di Linate	SPV M4 S.p.a.	B81I06000000003	2.138,2	2.138,2
71.c 26	LOMBARDIA	Tramvia quartiere Santa Giulia - MI	Stazione FS/M3 Rogoredo - Stazione Forlanini	Milano Santa Giulia S.p.a.	C44H20000660004	43,0	43,0
71.c 27	VENETO	Collegamento Ferroviario	Collgamento Venezia Aeroporto Marco Polo	RFI	J51H03000170001	475,0	475,0
TOTALE						**4.914,2**	**4.914,2**
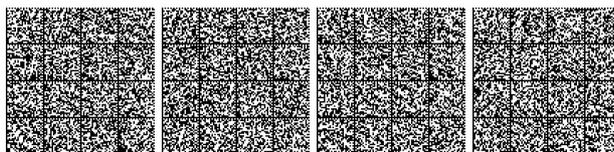
ALLEGATO 3 - OPERE ESSENZIALI PER RENDERE EFFICIENTI E APPROPRIATE LE INFRASTRUTTURE ESISTENTI INDIVIDUATE NEL DOSSIER DI CANDIDATURA

INTERVENTI INDIVIDUATI				CODICE CUP	ATTUALE SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTI (Mln €)			
#	TERRITORIO	INFRASTRUTTURA	INTERVENTO			COSTO STIMATO	DISPONIBILITA'	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	ULTERIORI NECESSITA'
1	LOMBARDIA	SS36	Messa in sicurezza tratta Giussano - Civate	F47H20001140001	ANAS Spa	45,0		45,0	
2	LOMBARDIA	SS36	Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni - Lecco	F87H16000580001	ANAS Spa	15,0	8,0	7,0	-
3	LOMBARDIA	SS36	Completamento percorso ciclabile "*Abbadia Lariana*"	F57H20001340001	ANAS Spa	20,0	-	20,0	-
4	LOMBARDIA	SS36	Potenziamento svincolo in località Piona	F97H19000000001	ANAS Spa	7,2	0,2	7,0	-
5	LOMBARDIA	SS36	Potenziamento svincolo in località Dervio	F77H20001510001	ANAS Spa	25,0	-	25,0	-
6	LOMBARDIA	SS38	Nodo di Castione Andevenno	F67H20000920001	ANAS Spa	15,0	-	15,0	-
7	LOMBARDIA	SS38	Tangenziale Sud di Sondrio	F61B20000140001	ANAS Spa	40,0	-	40,0	-
8	LOMBARDIA	SS38	Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	F37H20001460001	ANAS Spa	15,0	-	15,0	-
9	LOMBARDIA	SS336	Riqualificazione Busto Arsizio/Gallarate/Cardano	F87H20001540001	ANAS Spa	40,0	-	40,0	-
10	LOMBARDIA	SS42	Vartiante *Trescore Entratico*	F51B14000840001	ANAS Spa	120,2	23,4	63,0	33,8
11	LOMBARDIA	SS36	Consolidamento galleria "*Monte Piazzo*"	F97H20001160001	ANAS Spa	25,0	-	25,0	-
12	LOMBARDIA	SP639 - SS639	Variante di Vercurago	B81B03000220004	Provincia di Lecco	119,0	110,0	9,0	-
13	LOMBARDIA	SS42	Realizzazione di una galleria artificiale in località Cida di Ponte di Legno al km 137+500 ed una galleria artificiale e viabilità accessoria in località Case Sparse presso il Passo del Tonale al km 147+000	F17H20001750001	ANAS Spa	10,0	-	10,0	-
14	LOMBARDIA	Linea Ferroviaria Milano - Tirano	Interventi Puntuali potenziamento - PRG sedi di Incrocio	J84H20000850001	RFI Spa	30,0	-	30,0	-
15	LOMBARDIA	Linea Ferroviaria Milano - Tirano	Soppressione passagi a livello insistenti su SS38	J84H20000860001	RFI Spa	66,0	-	66,0	-
16	LOMBARDIA	Sede T2 MXP	Collegamento alla rete ferroviaria nazionale	E51I20000010009	Ferrovie Nord	211,3	155,3	56,0	-
17	VENETO	SS51	Variante di Longarone	F51B20000150001	ANAS Spa	270,0	19,0	251,0	-
18	VENETO	SS51	Variante di Cortina	F41B20000120001	ANAS Spa	202,5	14,0	67,0	121,5
19	VENETO	Linea Ferroviaria Venezia Calalzo	PRG di Ponte delle Alpi	J17B20000630001	RFI Spa	5,0	-	2,0	3,0
20	VENETO	Linea Ferroviaria Venezia Calalzo	Stazione di Longarone - Miglioramento accessib. evelocizzazione itinerari	J57B20000230008	RFI Spa	12,0	-	3,0	9,0
21	VENETO	Piano Stazioni Olimpiche	Rinnovo stazioni/ costruzione parcheggi di scambio	J17B20000640001	RFI Spa	2,0	-	2,0	-

INTERVENTI INDIVIDUATI				CODICE CUP	ATTUALE SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTI (Mln €)			
#	TERRITORIO	INFRASTRUTTURA	INTERVENTO			COSTO STIMATO	DISPONIBILITA'	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	ULTERIORI NECESSITA'
22	BOLZANO	SS49 - SP44	Incrocio ed accesso ad Anterselva	B57H20000870003	Provincia Autonoma di Bolzano	15,0	-	15,0	-
23	BOLZANO	SS49 - SP44	Tratti di ampliamento con terza corsia alternata	B94E20002350003	Provincia Autonoma di Bolzano	10,0	-	10,0	-
24	BOLZANO	SS49	Circonvallazione di Dobbiaco	B74E20001220003	Provincia Autonoma di Bolzano	13,0	-	13,0	-
25	BOLZANO	SP37	Collegamento Valbadia - Cortina (Tratta PA Bolzano) - 1° lotto	B31B16000530003	Provincia Autonoma di Bolzano	3,0	-	3,0	-
26	BOLZANO	SP37	Collegamento Valbadia - Cortina (Tratta PA Bolzano) - 2° lotto	B34E20001610003	Provincia Autonoma di Bolzano	2,0	-	2,0	-
27	BOLZANO	SP44	Demolizione e ricostruzione ponte 44/14 al km 11+655	B51B20000330003	Provincia Autonoma di Bolzano	2,3	-	2,3	-
28	BOLZANO	Incrocio SS59 SS52	Eliminazione passaggio a livello con sotto passo verroviario - San Candido -	B21B18000120003	Provincia Autonoma di Bolzano	7,6	-	7,6	-
29	BOLZANO	SS12	Circonvallazione di Perca	B51B11001060003	Provincia Autonoma di Bolzano	78,0	-	29,1	48,9
30	TRENTO	Valli Olimpiche	Bus Rapid Transit	C46G20000230001	Provincia Autonoma di Trento	60,0	-	60,0	-
31	TRENTO	Adeguamento Infrastrutturale	Adeguamento deposito bus Cavalese	C41E20000060001	Provincia Autonoma di Trento	10,0	-	10,0	-
32	TRENTO	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71	C81B20000430001	Provincia Autonoma di Trento	16,0	-	16,0	-
33	TRENTO	Stazione ferroviaria di Trento	Adeguamento infrastrutturale	C66J20000210001	Provincia Autonoma di Trento	6,0	-	6,0	-
34	TRENTO	Linea Ferroviaria Trento - Bassano	Acquisto treni elettrici o ibridi	C60D20000000003	Provincia Autonoma di Trento	64,0	-	28,0	36,0
TOTALE						**1.582,1**	**329,9**	**1.000,0**	**252,2**

ALLEGATO 4 - OPERE CONNESSE E DI CONTESTO

INTERVENTI INDIVIDUATI				CODICE CUP	ATTUALE SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI OPERA	IMPORTI (Mln €)	
#	TERRITORIO	INFRASTRUTTURA	INTERVENTO				COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO MASSIMO
1	LOMBARDIA	SS36 - SS38	Infrastrutturazione elettrica alta capacità	F17H20001360001	ANAS Spa	CONNESSA	8,0	8,0
2	LOMBARDIA	Linea Ferroviaria MILANO TIRANO	Acquisto 6 treni elettrici - 29 M€ da R.L. su L.R. 9/2020	E80D17000020003	Regione Lombardia	CONNESSA	54,0	25,0
3	LOMBARDIA	SS39	Allargamento a tratta dal km 0 al km 29	F57H20001350001	Anas Spa	DI CONTESTO	25,0	25,0
4	LOMBARDIA	A52	Potenziamento svincolo A52 Monza Sant'Alessandro	D31B20000270001	Milano Serravalle	DI CONTESTO	40,0	40,0
5	VENETO	SS12	Strada di Gronda - Coll. Bretella Verona Nord	F31B20000120001	ANAS Spa	DI CONTESTO	25,0	25,0
6	VENETO	SR213	Variante di Agordo - completamento	D71B13000140002	Veneto Strade Spa	DI CONTESTO	43,2	43,2
7	BOLZANO	SP40	Accesso al centro mobilità di Brunico: allacciamento Ovest	B11B17000230003	Provincia Autonoma di Bolzano	DI CONTESTO	4,0	4,0
8	BOLZANO	SS49 - A22	Potenziamento accesso ad A22 con raddoppio corsie e rifacimento ponte Val di Riga	B84E20001550003	Provincia Autonoma di Bolzano	CONNESSA	22,0	16,0
9	TRENTO	Linea Ferroviaria Trento Bassano	Acquisto treni elettrici o ibridi	C60D20000000003	Provincia Autonoma di Trento	CONNESSA	36,0	28,0
TOTALE							**257,2**	**214,2**
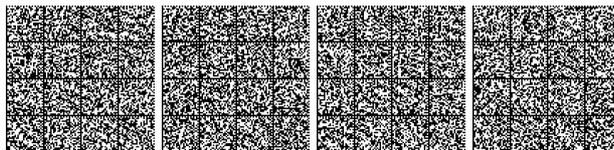
ALLEGATO 5 - OPERE CONNESSE E DI CONTESTO GIA' FINANZIATE

INTERVENTI PROGRAMMATI				SOGGETTO ATTUATORE	CODICE CUP	TIPOLOGIA DI OPERA	IMPORTI (Mln €)	
#	TERRITORIO	INFRASTRUTTURA	INTERVENTO				COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO GIA' PROGRAMMATO
1	LOMBARDIA	SS42 - SS39	Variante di Edolo	ANAS	F21B16000520001	CONNESSA	60,0	60,0
2	LOMBARDIA	Collegamento Ferroviario	Collegamento Bergamo Aeroporto Orio al Serio	RFI	J81D19000000009	CONNESSA	170,0	170,0
3	LOMBARDIA	A51 - SS415	Connessione tangenziale A51 - SS415 - PalaItalia	Milano Santa Giulia	C41B20000280004	CONNESSA	25,1	25,1
4	LOMBARDIA	SS340	Variante Tremezzina	ANAS	F21B09000580001	CONNESSA	576,0	576,0
5	LOMBARDIA	SS341	Bretella di Gallarate	ANAS	F81B16000730001	DI CONTESTO	118,0	118,0
6	LOMBARDIA	ex SS342	Variante di Cisano	Provincia di Bergamo	E71B04000030001	DI CONTESTO	40,0	40,0
7	VENETO	Elettrificazione linee	Conegliano/Vittorio V. Castelfranco V./Montebelluna Bassano/Cittadella/C.sampiero	RFI	J14H17000180001	DI CONTESTO	30,0	30,0
8	VENETO	Elettrificazione linee	Anello basso linee del bellunese	RFI	J14F18000010009	DI CONTESTO	200,0	200,0
TOTALE							**1 219,1**	**1 219,1**

21A00416

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2020.

Modifica del decreto 19 ottobre 2020, n. 9250365 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute ed al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione della Commissione europea C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato dalla decisione C(2020)8978 dell'8 dicembre 2020, ed in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante»;

Vista la convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attività delegate per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2020, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 che coordina e aggiorna la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modifiche dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152;

Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 ai sensi del quale fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7, comma 3 del medesimo provvedimento, ciascuna struttura ministeriale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 giugno 2019, n. 6834 registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019, al reg. n. 834, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
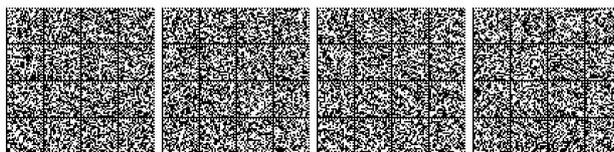
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, di conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale al dott. Giuseppe Blasi;

Vista la nota dipartimentale dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale il Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale assume il ruolo, le funzioni e le responsabilità di Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 -2020 fino al perfezionamento dell'incarico al direttore generale dello sviluppo rurale che sarà individuato all'esito della procedura di interpello pubblicata sul sito istituzionale il 7 novembre 2020;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, RPN 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2020 n. 3687, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2020, n. 257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 15 maggio 2020;

Visto il decreto di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020 - del 19 ottobre 2020, n. 9250365, registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 5 novembre 2020 al n. 696, ed in particolare l'art. 2 in cui è prevista una dotazione finanziaria pari ad euro 160.000.000,00 di cui euro 88.000.000,00 a carico del Fondo di rotazione *ex* 183/1987 ed euro 72.000.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Considerato che, ai sensi della su citata decisione della Commissione europea C(2020)8978 dell'8 dicembre 2020, risultano assegnati alla priorità 3 del PSRN - sottomisura 17.1 ulteriori 26 milioni di euro;

Tenuto conto di quanto previsto dal PSRN 2014-2020, par. 8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) laddove è indicato che la quota di contributo pubblico è fissata al 70% della spesa ammessa, ovvero al 65% per le polizze che coprono due soli rischi, ma, se necessario, tale percentuale può essere adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione;

Considerato che il monitoraggio sull'andamento della campagna assicurativa 2020 – produzioni vegetali, ha evidenziato una minore spesa potenziale rispetto a quanto inizialmente preventivato in sede di elaborazione del relativo avviso pubblico;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'integrazione della dotazione finanziaria di cui al decreto 19 ottobre 2020 al fine di poter meglio soddisfare le stimate e potenziali domande di partecipazione all'avviso pubblico relativo alle produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020 e al contestuale incremento della percentuale di contributo prevista all'art. 21 «Modalità di calcolo ed erogazione del contributo» del medesimo avviso pubblico;

Ritenuto opportuno altresì che le decisioni dell'Autorità di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1 siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari possano esser resi edotti delle opportunità previste dal PSRN 2014-2020 nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate;

Decreta:

Art. 1.

Integrazione dotazione finanziaria decreto 19 ottobre 2020, n. 9250365

1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 2 del decreto 19 ottobre 2020 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - Programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2020, sottomisura 17.1 - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020, è integrata di euro 26.000.000,00, di cui euro 14.300.000,00 a carico del Fondo di rotazione *ex* 183/1987 ed euro 11.700.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 2.

Modifica articoli 20 e 21 avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020

1. Ai sensi dell'art. 1, l'importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica indicato all'art. 20 «Disposizioni finanziarie» dell'avviso pubblico - produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020 - è pari a 186.000.000,00 euro, di cui 83.700.000,00 di quota FEASR e 102.300.000,00 di quota di cofinanziamento nazionale.

2. L'art. 21 dell'avviso pubblico a presentare proposte - produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020 è così modificato:

«La misura del contributo pubblico è pari al 40% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente avviso. Per le polizze che coprono 2 delle avversità elencate all'allegato M17.1-2 al presente avviso, la misura del contributo pubblico è pari al 37% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.

A fronte delle eventuali riassegnazioni di cui al precedente articolo, la percentuale di contribuzione pubblica potrà essere percentualmente integrata sino alla concorrenza del massimale del 70% prevista dal PSRN, ovvero del 65% per le polizze che coprono 2 delle avversità elencate all'allegato M17.1-2.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di pagamento.».

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Mipaaf.

Roma, 23 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

21A00417

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 dicembre 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019. (Ordinanza n. 730).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna, nel mese di maggio 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 600 del 26 luglio 2019 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019»;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale;

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 60622 del 16 settembre 2020 recante, tra l'altro, l'aggiornamento dello stato di avanzamento del Piano degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 600/2019;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 600 del 26 luglio 2019, identifica entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza i fabbisogni relativi ai contributi di cui al comma 2, lettera *c)* dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, agli interventi più urgenti di cui alle lettere *d)* ed *e)* dello stesso articolo, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il commissario delegato identifica, per ciascuna misura, il comune, la località, le coordinate geografiche, la descrizione tecnica, la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

7. La ricognizione, di cui al presente articolo, posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei relativi contributi e finanziamenti.

8. Restano fermi gli eventuali provvedimenti già adottati dal commissario delegato con riferimento alle attività di ricognizione di cui al presente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

21A00534

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 gennaio 2021.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «COVID-19 Vaccine AstraZeneca». (Determina n. 18/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, di attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata definita come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con il quale sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e la valutazione dei vaccini per il trattamento del COVID-19;

Vista la circolare del Ministero della salute del 4 giugno 2020: «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020, avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - dell'11 giugno 2020, n. 147;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

Visto il decreto-legge «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020» approvato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il quale nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021.

Visto il Piano strategico redatto a cura del Ministero della salute dell'Istituto superiore di sanità e dell'AIFA: «Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»;

Vista la approvazione del documento EMA/498140/2020 del 21 settembre 2020: «*Health Threats and Vaccines Strategy COVID-pandemic Task Force (ETF) recommendation on the start of rolling review for COVID-19 Oxford AstraZeneca vaccine* (AZD 1222)», con la quale è stata autorizzata la procedura di valutazione «*Rolling review*» (revisione ciclica) per il vaccino «COVID-19 Vaccine AstraZeneca»;

Vista la domanda presentata dalla società AstraZeneca AB titolare del vaccino «COVID-19 Vaccine AstraZeneca» (ChAdOx1-S [ricombinante]) in data 1° ottobre 2020 all'EMA, con la quale è stata richiesta la procedura di «*Rolling review*» procedura EMEA/H/C/005675/RR;

Vista la domanda presentata all'EMA dalla società titolare AstraZeneca AB in data 12 gennaio 2021 di formale richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni del vaccino denominato «COVID-19 Vaccine AstraZeneca» (ChAdOx1-S [ricombinante]);

Vista la decisione della Commissione europea n. (2021)698 del 29 gennaio 2021 che autorizza l'immissione in commercio subordinata a condizioni del vaccino denominato «COVID-19 Vaccine AstraZeneca» (ChAdOx1-S [ricombinante);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA nella seduta straordinaria tenutasi in data 30 gennaio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione europea n. (2021)698 del 29 gennaio 2021, le confezioni del seguente vaccino per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA,

descritte in dettaglio nell'allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o alle limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012 convertito con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente determina entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2021

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione denominata classe C (nn) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA;

codice ATC - J07BX03;

principio attivo: vaccino anti-COVID-19 (ChAdOx1-S [ricombinante]);

titolare: Astrazeneca AB;

codice procedura EMEA/H/C/005675/0000.

—

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.
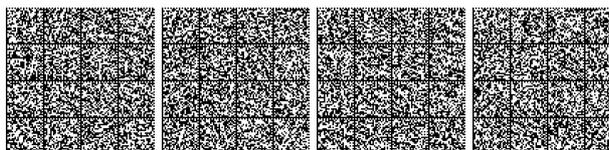
Indicazioni terapeutiche.

«COVID-19 Vaccine AstraZeneca» è indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a diciotto anni.

L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione.

«COVID-19 Vaccine AstraZeneca» è solo per iniezione intramuscolare, preferibilmente nel muscolo deltoide del braccio.

Non iniettare il vaccino per via intravascolare, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato nella stessa siringa con altri vaccini o medicinali.

Per le precauzioni da prendere prima di somministrare il vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni sulla manipolazione e lo smaltimento, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1529/001 - A.I.C. n. 049314014/E in base 32: 1H0Y6Y - 0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 4 ml (8 dosi da 0,5 ml) - 10 flaconcini multidose;

EU/1/21/1529/002 - A.I.C. n. 049314026/E in base 32: 1H0Y7B - 0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 5 ml (10 dosi da 0,5 ml) - 10 flaconcini multidose.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni.

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14-*bis* del regolamento n. 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Al fine di confermare la coerenza del principio attivo e del processo di produzione del prodotto finito, il richiedente deve fornire ulteriori dati di convalida e comparabilità e introdurre test ottimizzati.	Dicembre 2021 con aggiornamenti mensili intermedi a partire da febbraio 2021
Al fine di garantire una qualità costante del prodotto, il richiedente deve fornire ulteriori informazioni sulla stabilità del principio attivo e del prodotto finito e rivedere le specifiche del prodotto finito sulla base di ulteriori esperienze di produzione.	Giugno 2022 con aggiornamenti mensili intermedi a partire da febbraio 2021
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di COVID-19 Vaccine AstraZeneca, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti finali degli studi clinici per gli studi randomizzati controllati COV001, COV002, COV003 e COV005.	31 maggio 2022
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di COVID-19 Vaccine AstraZeneca, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire l'analisi primaria (sulla base del cut-off dei dati del 7 dicembre - dopo la chiusura della banca dati) e l'analisi finale degli studi clinici aggregati.	Analisi primaria: 5 marzo 2021 Analisi aggregata finale: 31 maggio 2022
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di COVID-19 Vaccine AstraZeneca negli anziani e nei soggetti con malattia sottostante, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare la panoramica e le sintesi dell'analisi primaria e la relazione finale (CSR) dello studio clinico per lo studio D8110C00001.	Analisi primaria: aprile 2021 CSR finale: 31 marzo 2024

Condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo.

Rilascio ufficiale dei lotti: in conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL) da utilizzare esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

21A00564
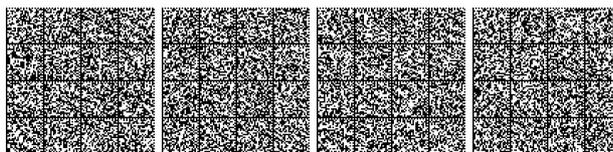
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vividrin Occhi»

Estratto determina AAM/PPA n. 41/2021 del 22 gennaio 2021

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale VIVIDRIN OCCHI (A.I.C. n. 048127): Tipo II, C.I.z, Aggiornamento stampati per ottemperare al *commitment* conseguente alla procedura *repeat-use* (RUP), allineamento al QRD *template*;

Paragrafi impattati dalle modifiche: 4.2, 4.6, 5.1, 5.2, 6.1 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Numero procedura: DE/H/3827/001/II/012.

Codice pratica: VC2/2019/595.

Titolare A.I.C.: Bausch Health Ireland Limited (codice SIS 5144).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate,possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00419

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Globiga», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 26/2021 del 18 gennaio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GLOBIGA,

confezioni:

A.I.C. n. 044187019 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1 g;

A.I.C. n. 044187021 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2,5 g;

A.I.C. n. 044187033 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 5 g;

A.I.C. n. 044187045 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 6 g;

A.I.C. n. 044187058 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 10 g;

A.I.C. n. 044187060 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 3 flaconi in vetro da 10 g;

A.I.C. n. 044187072 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 20 g;

A.I.C. n. 044187084 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 3 flaconi in vetro da 20 g;

A.I.C. n. 044187096 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 30 g;

titolare A.I.C.: Octapharma Italy S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Cisanello, 145 - 56100 Pisa (PI) - Italia – codice fiscale 01887000501;

procedura decentrata;

codice procedura europea: DE/H/1948/001/R/001;

codice pratica FVRMC/2020/104;

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 4 febbraio 2021, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00446

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Rivastigmina Zentiva», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 27/2021 del 18 gennaio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: RIVASTIGMINA ZENTIVA,

confezioni:

A.I.C. n. 041258017 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258029 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258031 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 60 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258043 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 90 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258056 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258068 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258070 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 60 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258082 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 90 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258094 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 42 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258106 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 2 × 42 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258118 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 42 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258120 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 2 × 42 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (Italia) - codice fiscale/partita IVA 11388870153;

procedura: decentrata;

codice procedura europea: DE/H/3307/001-002/R/001;

codice pratica: FVRMC/2017/96,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 marzo 2018 con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 041258017 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258029 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258031 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 60 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258043 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 90 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258056 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258068 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258070 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 60 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258082 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 90 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258094 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 42 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258106 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 2 × 42 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258118 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 42 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258120 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 2 × 42 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

a:

A.I.C. n. 041258017 - «4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258029 - «4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258031 - «4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 60 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258043 - «4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 90 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258056 - «9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258068 - «9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258070 - «9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 60 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258082 - «9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 90 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258094 - «4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 42 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258106 - «4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 2 × 42 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258118 - «9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 42 cerotti in bustina carta/pet/al/pan;

A.I.C. n. 041258120 - «9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 2 × 42 cerotti in bustina carta/pet/al/pan.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00447

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Froben dolore e infiammazione», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 28/2021 del 19 gennaio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FROBEN DOLORE E INFIAMMAZIONE,
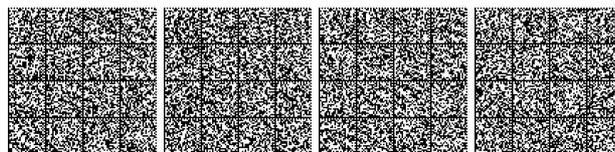
confezioni:

A.I.C. n. 043155011 - «400 mg granulato effervescente» 20 bustine in carta /pe/al/pe;

A.I.C. n. 043155023 - «400 mg granulato effervescente» 30 bustine in carta /pe/al/pe;

A.I.C. n. 043155035 - «400 mg granulato effervescente» 40 bustine in carta /pe/al/pe;

A.I.C. n. 043155047 - «400 mg granulato effervescente» 12 bustine in carta /pe/al/pe;

A.I.C. n. 043155050 - «400 mg granulato effervescente» 15 bustine in carta /pe/al/pe,

titolare A.I.C.: Mylan Ire Healthcare Limited con sede legale Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate - Dublin 13 - Irlanda (IE);

procedura decentrata;

codice procedura europea: SE/H/1184/001/R/001;

codice pratica FVRMC/2017/30,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 5 dicembre 2017 con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e per l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00448

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Mensifem», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 29/2021 del 19 gennaio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MENSIFEM,

confezioni:

A.I.C. n. 045511019 - «compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 045511021 - «compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;

titolare A.I.C.: Bionorica SE con sede legale e domicilio fiscale in Kerschensteinerstraße 11-15 – 92318 Neumarkt (Germania);

procedura decentrata;

codice procedura europea: DE/H/2940/001/R/001;

codice pratica FVRMC/2019/13,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 8 novembre 2018 con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00449

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante: «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante: «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 297 del 30 novembre 2020, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 18 dicembre 2020, n. 176, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157.».

21A00435

Mancata conversione del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.».

Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 299 del 2 dicembre 2020, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158.».

21A00565

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-026) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
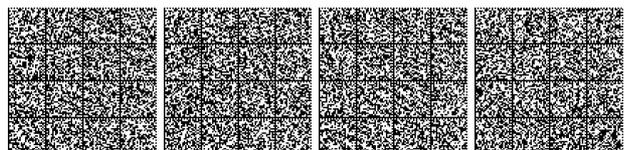
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
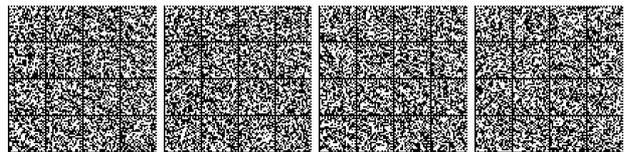
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.